



**S.A.F.** TOSCO-LIGURE  
Scuola Alta Formazione  
Dottori Commercialisti

---

**Corso di Alta Formazione Crisi di Impresa**  
**2016-2018**

**NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI**  
**Docente: Avv. Antonio Pezzano**

*10 novembre 2017*



**S.A.F.** TOSCO-LIGURE  
Scuola Alta Formazione  
Dottori Commercialisti

**Corso di Alta Formazione Crisi di Impresa**  
**2016-2018**

**NOVITA' NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI**

**Docente: Avv. Antonio Pezzano**

**10 novembre 2017**

**INDICE MATERIALI**

**NOVITA' NORMATIVE**

1. Legge n. 155/17;
2. Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2681 Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza;
3. Pezzano, L- 155 -17: *Primi cenni riflessivi... e per riflettere*, 10.11.17;
4. Schema by PSP & Il Sole 24 Ore: *Procedure di allerta: iter*, commento dell'inserito de Il Sole 24 ore – Norme & Tributi - Focus *Dall'allerta pre-crisi alla liquidazione giudiziale. Le nuove regole del fallimento*, 1.11.17;
5. Estratto da Il Sole 24 ore – Norme & Tributi - Focus *Dall'allerta pre-crisi alla liquidazione giudiziale. Le nuove regole del fallimento*, 1.11.17;
6. Lamanna, *La riforma concorsuale in progress: dalla legge delega alla sua (rapida) attuazione*, in *Il Fallimentarista*, 23.10.17;

**NOVITA' GIURISPRUDENZIALI**

7. CDC n. 23 del 24.08.2017 - "*Edizione Straordinaria! Edizione Straordinaria!*";
8. Cass. 13537/17 – finanziamenti, prededuzione ed omologa;
9. Cass. 17703/17 – risoluzione ed istanza di fallimento (ndr. ammissibile?);
10. Cass. 22273/17 – risoluzione e termine (non processuale) dell'anno;
11. Cass. 23581/17 – retrocessione d'azienda e solidarietà passiva (anche) della procedura.

---

**Autorità:** Legge - 19/10/2017, n. 155

**Gazzetta uff.:** 30/10/2017, n. 254

**Testo vigente**

## **EPIGRAFE**

---

LEGGE 19 ottobre 2017 n. 155 (in Gazz. Uff., 30 ottobre 2017, n. 254). - Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

### **CAPO I**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni generali**

### **ARTICOLO N.1**

---

Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa

#### **Art. 1**

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonché' dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega e' prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

## **ARTICOLO N.2**

---

### **Principi generali**

#### **Art. 2**

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali:

a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;

b) eliminare l'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;



- c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla Corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato;
- e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge;
- f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea;
- g) dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa;

h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

i) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; prevedere una procedura telematica alternativa, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, individuando le modalità e i termini di accesso agli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senza altra formalità; prevedere che, al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche, l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC per un anno decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese;

l) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;

m) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge;

n) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata:

1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;

2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e);

3) individuando tra i tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori:

3.1) il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;

3.2) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni;

3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni;

3.4) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;

3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 3.2), 3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;

3.6) il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;

3.7) la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui al numero 3.6);

o) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;

p) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera o), e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

## **CAPO II**

### **Capo II**

#### **Principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza**

#### **ARTICOLO N.3**

---

##### Gruppi di imprese

##### Art. 3

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene, per la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti nonché' di cui all'articolo 2545-septies del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- b) prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonché' il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali;
- c) attribuire all'organo di gestione della procedura il potere di richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, nonché' di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate;

d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;

e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero;

f) stabilire il principio di postergazione del rimborso dei crediti di società o di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile, fatte salve deroghe dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.

2. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono essere previsti:

a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;

b) la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa;

c) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;

d) l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;

e) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;

f) i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonché per ogni altro controinteressato.

3. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:

a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo;

b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo;

c) l'attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, del potere di:

1) azionare rimedi contro operazioni antecedenti l'accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un'altra impresa del gruppo, in danno dei creditori;

2) esercitare le azioni di responsabilità di cui all'articolo 2497 del codice civile;

3) promuovere la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale;

4) nel caso in cui ravvisi l'insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo ovvero promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese;

d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale, in conformità alla disposizione dell'articolo 7, comma 10, lettera d).

#### **ARTICOLO N.4**

---

##### Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

##### Art. 4

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo disciplina l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare i casi in cui le procedure di cui al presente articolo non trovano applicazione, in particolare prevedendo che non si applichino alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea;

b) prevedere l'istituzione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi; prevedere che l'organismo nomini un collegio composto da almeno tre esperti, di cui uno designato, tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno designato, tra gli iscritti al predetto albo, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al medesimo albo, da associazioni di categoria; attribuire al predetto organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale; prevedere che l'organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera d) dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera; prevedere che il collegio, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, verifichi se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori; prevedere che, qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza, l'organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza medesima;

c) porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi, da individuare secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera h), e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di cui alla lettera b);

d) imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia

dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all'organismo di cui alla lettera b), il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; definire l'inadempimento di importo rilevante sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell'impresa, che considerino, in particolare, l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo; prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui alla presente lettera e che effettuerà la segnalazione agli organi di controllo della società e all'organismo di cui alla lettera b), se entro i successivi tre mesi il debitore non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale;

e) stabilire che l'organismo di cui alla lettera b), a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;

f) determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di cui alla lettera b), non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione;

g) consentire al debitore che abbia presentato l'istanza di cui alla lettera b) o che sia stato convocato ai sensi della lettera e) di chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso, disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicità, competenza a emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori o quando il collegio di esperti di cui alla lettera b) riferisce che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi medesima;



h) prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera b) o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi all'articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché' una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestività ricorra esclusivamente quando il debitore abbia proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità;

i) regolare i rapporti tra la procedura di composizione assistita della crisi avviata ai sensi della lettera b) e il procedimento iniziato a norma della lettera d), prevedendo, in particolare, che, ricevuta la comunicazione dell'organismo di cui alla lettera b), il creditore qualificato sospenda la segnalazione; prevedere che l'organismo di cui alla lettera b) dia comunicazione ai creditori pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato innanzi ad esso; stabilire il termine, adeguatamente contenuto e decorrente dalla data di ricezione della predetta comunicazione o da quando sono decorsi sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla lettera b), entro il quale il creditore pubblico qualificato effettua la segnalazione di cui alla lettera d), qualora il debitore, prima della scadenza del termine stesso, non abbia avviato la procedura di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale.

## **ARTICOLO N.5**

---

### Art. 5

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, al fine di incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria nonché i relativi effetti, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) estendere la procedura di cui all'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;
- b) eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182-bis, ne' richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo;
- c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile;
- d) estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;
- e) prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;
- f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.

## **ARTICOLO N.6**

---

### Procedura di concordato preventivo

### Art. 6

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere l'ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la

soddisfazione dei creditori; è assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari;

b) procedere alla revisione della disciplina delle misure protettive, specialmente quanto alla durata e agli effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;

c) fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché' determinare l'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura; prevedere altresì che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto articolo 161 siano prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell'articolo 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942;

d) individuare i casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, è obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne;

e) determinare i poteri del tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale;

f) sopprimere l'adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche per l'esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonché' adottare un sistema di calcolo delle maggioranze anche «per teste», nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;

g) disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;

h) integrare la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale; agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché' alla decorrenza e alla durata

nell'ipotesi di sospensione; alla competenza per la determinazione dell'indennizzo e ai relativi criteri di quantificazione;

i) integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo:

1) che il piano possa contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussista la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto;

2) che tale disciplina si applichi anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;

3) che tale disciplina si applichi anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato;

l) prevedere una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria;

m) riordinare la disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento;

n) stabilire i presupposti per l'estensione degli effetti esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;

o) prevedere il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori;

p) disciplinare il trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo anche in presenza di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel caso di procedura riguardante società, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali, in conformità ai principi dettati dal codice civile;

b) imporre agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto in assemblea, con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela, in sede concorsuale, dei soci;

c) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura:

1) l'opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria;

2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi degli articoli 2500-bis e 2504-quater del codice civile;

3) non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria della società.

## ARTICOLO N.7

---

### Procedura di liquidazione giudiziale

#### Art. 7

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

2. Il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore:

a) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure;

b) definendo i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore;

c) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione;

d) chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di cui all'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita;

e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società nonché idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli stessi e dei terzi interessati.

3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le funzioni del comitato dei creditori possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità del silenzio-assenso.

4. La procedura di liquidazione giudiziale è potenziata mediante l'adozione di misure dirette a:

a) escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del

secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;

b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell'articolo 69-bis, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità, il Governo prevede la legittimazione del curatore a promuovere o a proseguire:

a) per le società di capitali e per le società cooperative, l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge;

b) l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima;

c) per le società di persone, l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.

6. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti e' integrata:

a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso l'esercizio provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura;

b) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere personale che non proseguano con il consenso della controparte;

c) dettando un'autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.

7. La disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato è coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il

licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo.

8. Il sistema di accertamento del passivo e' improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a:

- a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;
- b) introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica;
- c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità;
- d) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;
- e) attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- f) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;
- g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo di cui al comma 9.

9. L'obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura è perseguito:

- a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione;
- b) garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato:
  - 1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema;
  - 2) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e di compensazione;
  - 3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, certificata dall'ente di cui al numero 1);
  - 4) dalla presenza di uno o più fondi per la gestione dei beni inventuti;



c) introducendo misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente medesimo sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto, con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia.

10. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di cui al presente articolo, sono adottate misure dirette a:

a) affidare la fase di riparto al curatore, fatta salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice;

b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per l'esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure esecutive, nonché' le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale; prevedere in particolare che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai predetti procedimenti e che, con il decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari, il tribunale disponga sulle modalità del rendiconto e del riparto supplementare nonché' sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al curatore sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di procedimenti giudiziari;

c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore convochi l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale significativa del capitale sociale;

d) disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché' dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo.

## **ARTICOLO N.8**

---

### Esdebitazione

#### Art. 8

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché' abbia collaborato con gli organi della procedura;
- b) introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;
- c) prevedere anche per le società l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.

## **ARTICOLO N.9**

---

### Sovraindebitamento

#### Art. 9

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;
- b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore;
- c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità;
- d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;
- e) prevedere che nella relazione dell'organismo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
- f) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;
- g) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;
- h) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero;
- i) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo;

l) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;

m) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.

## **ARTICOLO N.10**

---

### Privilegi

#### Art. 10

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione.

## **ARTICOLO N.11**

---

### Garanzie non possessorie

#### Art. 11

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolamentare una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di

costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;

b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, nonché la regolazione del concorso conseguente all'eventualità di plurime annotazioni; subordinare le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in denaro, determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro;

c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;

d) consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l'obbligo di restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;

e) prevedere forme di pubblicità e di controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera d), regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali, adottare misure di protezione del debitore consumatore, nonché forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore non spossessato ovvero abbiano acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

## **ARTICOLO N.12**

---

### Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire

#### Art. 12

1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché' dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabilire che l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché' qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;

b) prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la nullità relativa del contratto, nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

## **ARTICOLO N.13**

---

### Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali

#### Art. 13

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza,

rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

## **ARTICOLO N.14**

---

### Modifiche al codice civile

#### Art. 14

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, in particolare prevedendo:

- a) l'applicabilità dell'articolo 2394 alle società a responsabilità limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394-bis;
- b) il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
- c) l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell'articolo 2484;

d) la possibilità di sospensione dell'operatività della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e all'articolo 2545-duodecies, nonché' degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi;

e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilità promossa contro l'organo di amministrazione della società fondata sulla violazione di quanto previsto dall'articolo 2486;

f) l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 2409 alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo;

g) l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità;

h) che, se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui e' obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, quinto comma, il tribunale provveda alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese;

i) che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessi, per la società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non e' superato alcuno dei limiti di cui alla lettera g).

## **ARTICOLO N.15**

---

Liquidazione coatta amministrativa



## Art. 15

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti:

1) dalle leggi speciali in materia di banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate;

2) dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all'accertamento di irregolarità e all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità;

b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell'allerta e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7.

2. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

## **CAPO III**

### **Capo III**

#### **Disposizioni finanziarie**

## **ARTICOLO N.16**

---

### **Disposizioni finanziarie**

## Art. 16

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera o), e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), per le quali sono previste specifiche autorizzazioni di spesa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui alla presente legge, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**Utente:** . PEZZANO SOLDAINI & PARTNERS - [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 05.11.2017

---

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

XVII legislatura

## **Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2681**

Delega al Governo per la  
riforma delle discipline  
della crisi di impresa e  
dell'insolvenza

luglio 2017  
n. 520



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



SERVIZIO STUDI  
TEL. 066706-2451  
[studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 2681**

Delega al Governo per la  
riforma delle discipline della  
crisi di impresa e  
dell'insolvenza

luglio 2017  
n. 520

a cura di: C. Andreuccioli  
ha collaborato: S. Bonanni



## INDICE

1.	DISPOSIZIONI GENERALI .....	7
2.	PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CRISI E DELL'INSOLVENZA .....	9
3.	DISPOSIZIONI FINANZIARIE .....	25





Il disegno di legge, **già approvato dalla Camera dei deputati**, si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi.

- Il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali
- Il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza.
- Il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.

## 1. DISPOSIZIONI GENERALI

L'**articolo 1** delega il Governo ad emanare – entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi (**comma 1**) per riformare:

- le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare);
- la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012);
- il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Nell'esercizio della delega il Governo deve "tenere conto" della normativa UE (sono espressamente richiamati il Regolamento (UE) 2015/848, del 20 maggio 2015, sulle procedure di insolvenza e la Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/135/UE, del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza), nonché dei principi della *model law*, elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale - UNCITRAL (**comma 2**).

La disposizione delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, prevedendo: la proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; il parere delle competenti commissioni parlamentari; se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni antecedenti lo spirare del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 60 giorni (**comma 3**).

L'**articolo 2**, che individua i **principi generali** sui quali si fonda la riforma, interviene anzitutto sul lessico della riforma, prevedendo la sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale". La modifica terminologica dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare, garantendo comunque la continuità delle fattispecie.

Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la dichiarazione di fallimento d'ufficio, attualmente disciplinata dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999.

La riforma dovrà inoltre distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza.

Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza. Il modello processuale dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall'art. 15 della legge fallimentare. Il procedimento dovrà caratterizzarsi per particolare celerità, anche nella fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l'insolvenza.

A tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici.

Per quanto riguarda l'autorità giudiziaria territorialmente competente il Governo deve procedere all'individuazione ricorrendo alla nozione di "centro degli interessi principali del debitore".

Il Governo dovrà dunque applicare l'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015, che definisce il centro degli interessi principali come il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Saranno conseguentemente i giudici competenti per il territorio ove è situato tale centro d'interessi ad essere titolari dell'apertura della procedura d'insolvenza.

Il Governo dovrà inoltre:

- prevedere priorità per la trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come *extrema ratio*;
- uniformare, semplificando, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- prevedere che la notificazione degli atti nei confronti del debitore professionista o imprenditore venga effettuata attraverso posta elettronica certificata, attingendo al registro delle imprese ovvero all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti;
- ridurre i costi e la durata delle procedure concorsuali; la delega prevede di responsabilizzare gli organi di gestione e di contenere le ipotesi di predeuzione;
- riformulare le disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi;
- assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale e ampliarne la competenza;
- istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;
- armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea e nelle direttive 2008/94/CE sulla Protezione dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza

del datore di lavoro e 2001/23/CE sulla Tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento della proprietà di un'impresa.

## **2. PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CRISI E DELL'INSOLVENZA**

L'**articolo 3** detta principi e criteri direttivi per la disciplina della **crisi del gruppo societario**, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi procedenti.

Il **comma 1** detta una serie di principi generali relativi all'insolvenza di una o più imprese appartenenti a un gruppo societario. In primo luogo, il Governo è delegato a definire il concetto di "gruppo di imprese", ai fini dell'applicazione delle procedure concorsuali, modellandone la definizione su quelle, previste dal codice civile, di direzione e coordinamento (artt. 2497 e seguenti) e di gruppo cooperativo paritetico (art. 2545-*septies*). Il legislatore delegato dovrà inoltre introdurre una presunzione semplice di assoggettamento a tale direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo, come definito dall'art. 2359 del codice civile. Ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il Governo dovrà inoltre:

- prevedere a carico delle imprese appartenenti al gruppo specifici obblighi dichiarativi nonché, se redatto, il deposito del bilancio consolidato di gruppo. Dovranno dunque essere palesati i legami di gruppo esistenti «in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali»;
- consentire all'organo di gestione della procedura concorsuale di rivolgersi alla CONSOB o a qualsiasi altra autorità pubblica in possesso di informazioni al fine di verificare l'esistenza di collegamenti di gruppo o di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle azioni o quote (la disposizione fa riferimento a quelle imprese che, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, assumono l'impegno di amministrazione di beni nonché di attività patrimoniali e finanziarie per conto terzi);

- prevedere, se sono più di una le imprese del gruppo che si trovano in crisi, la possibilità di presentare una sola domanda con la quale chiedere l'omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, l'ammissione al concordato preventivo o la liquidazione giudiziale. Presupposto per il ricorso unico è che si tratti di imprese del gruppo con sede legale in Italia; spetterà al Governo introdurre, in caso di sede in circoscrizioni giudiziarie diverse, un criterio per l'individuazione del tribunale competente. La delega precisa inoltre che il ricorso unitario non comporta il venire meno dell'autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa;
- prevedere, quando le procedure concorsuali relative a imprese del medesimo gruppo sono distinte (anche con riferimento a procedure che si svolgono in Italia o all'estero), che gli organi di gestione delle procedure debbano collaborare e scambiare informazioni;
- prevedere che i finanziamenti all'impresa in crisi provenienti da altre società o imprese del gruppo siano in sede di rimborso posposti di grado (postergati) se sussistono i presupposti per la postergazione di cui all'art. 2467 del codice civile. Tale principio generale può essere derogato se, nell'ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, è necessario favorire l'erogazione di finanziamenti intragruppo.

Il **comma 2** individua specifici principi e criteri direttivi per la **gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo**.

In particolare:

- il Governo dovrà prevedere un'unica autorità giudiziaria competente a gestire la procedura, un unico commissario giudiziale e il deposito in un unico fondo per le spese di giustizia;
- il piano unitario di risoluzione della crisi dovrà essere predisposto sulla base di criteri definiti dal legislatore delegato, che potranno prevedere operazioni organizzative e contrattuali intragruppo finalizzate alla continuità aziendale, garantendo tutela ai soci e ai creditori di ciascuna singola impresa del gruppo;
- in base al principio che vuole mantenute autonome le masse attive e passive delle singole imprese, la votazione della proposta di concordato da parte dei creditori delle imprese del gruppo sarà contestuale ma separata;
- dovranno essere escluse dal voto le imprese del gruppo che vantino crediti verso le altre imprese assoggettate alla procedura;
- in caso di omologazione, dovranno infine essere disciplinati gli effetti dell'annullamento o della risoluzione della proposta unitaria omologata.

*Si segnala che la lett. e) del comma in esame reca un testo identico a quello della lett. c).*

Il **comma 3** detta invece principi e criteri direttivi per la **gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo**. Anche per questa procedura si prevede un solo giudice delegato e un solo curatore, ma si specifica che i comitati dei creditori restano distinti (uno per ciascuna impresa del gruppo). Il Governo dovrà inoltre:

- individuare dei criteri di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le diverse imprese partecipanti;
- disciplinare eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale;
- attribuire al curatore alcuni poteri da esercitare anche rispetto alle imprese del gruppo non insolventi.

Con l'**articolo 4** il disegno di legge delega prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad **anticipare l'emersione della crisi**.

Essa è concepita quale **strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese**, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Lo strumento sfocia, in caso di mancata collaborazione dell'imprenditore, in una dichiarazione pubblica di crisi. In particolare, la procedura di allerta dovrà essere disciplinata dal Governo nel rispetto dei seguenti principi:

- individuazione delle imprese alle quali non si applica la disciplina della procedura di allerta. In particolare, il provvedimento in esame esclude la fase preventiva per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese definite grandi dalla normativa UE;

Riguardo alla dimensione delle imprese si veda la Raccomandazione della Commissione europea [2003/361/CE](#) del 6 maggio 2003 e il decreto del Ministro delle attività produttive [18 aprile 2005](#) recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese". Il citato decreto ministeriale e la normativa UE recano diversi parametri. In estrema sintesi, si definisce "grande impresa" l'impresa con 250 o più effettivi oppure l'impresa, anche con meno di 250 effettivi, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

- attribuzione della competenza per l'assistenza al debitore nella procedura a un apposito organismo di composizione della crisi presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. A tale riguardo si dovrà prevedere che:
  - l'organismo nomini un collegio di tre esperti; riguardo alla designazione degli esperti componenti il collegio: uno sarà designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede; uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; uno da associazioni di categoria;

- l'organismo, su istanza del debitore, dovrà addivenire ad una soluzione concordata della crisi entro un termine congruo (prorogabile solo a determinate condizioni) ma non superiore, in ogni caso, a complessivi sei mesi;
  - l'organismo dovrà inoltre comunicare immediatamente ai creditori pubblici qualificati l'avvenuta presentazione dell'istanza da parte del debitore;
  - che il collegio di esperti dovrà verificare se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori entro i termini temporali sopra ricordati; qualora il collegio non individui le misure idonee a superare la crisi dichiarando lo stato di insolvenza, si dovrà prevedere l'obbligo per l'organismo di composizione della crisi di segnalare al PM il mancato raggiungimento di un accordo con i creditori;
  - siano definite le condizioni in base alle quali gli atti della procedura stragiudiziale potranno essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;
- previsione, a carico degli organi di controllo societari e degli organi di revisione, dell'obbligo di avvisare immediatamente gli amministratori dell'esistenza di indizi fondati di uno stato di crisi. Se all'avviso gli amministratori non daranno risposta o daranno risposta inadeguata, gli stessi organi di controllo dovranno rivolgersi direttamente al competente organismo di composizione della crisi;
  - previsione, a carico di alcuni creditori pubblici qualificati (come, ad esempio l'Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione e gli enti previdenziali) dell'obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione "il perdurare di inadempimenti di importo rilevante". Il rilievo dell'importo andrà apprezzato in termini relativi, ovvero tenuto conto delle caratteristiche dell'impresa. I creditori pubblici dovranno prima avvisare la società del carattere rilevante del debito accumulato e, se questa non adempierà alle obbligazioni ovvero non attiverà le procedure di composizione della crisi, dovranno segnalare l'inadempimento agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione, entro i successivi tre mesi;
  - convocazione immediata del debitore e – se previsti – degli organi di controllo della società da parte dell'organismo di composizione. La convocazione dovrà essere riservata e confidenziale. La convocazione è finalizzata a individuare, previa verifica della situazione economica, le misure più idonee per uscire dallo stato di crisi;



- determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale al fine di escludere che ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori, in caso di segnalazione da parte dell'organismo di composizione;
- possibilità per il debitore di rivolgersi alla sezione specializzata del tribunale per chiedere "**misure protettive**" necessarie a concludere l'accordo stragiudiziale. Il Governo dovrà disciplinarne la durata, gli effetti e la pubblicità, nonché la revocabilità in caso di atti in frode ai creditori; la revoca delle misure potrà essere disposta anche a fronte di una prognosi negativa sulla possibile soluzione stragiudiziale resa dal collegio di esperti;
- previsione di **misure premiali** per l'imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta o che tempestivamente si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi. Oltre ad escludere misure sanzionatorie per coloro che non tengono tali condotte, si specifica che le misure premiali possono avere carattere patrimoniale o attergere alla responsabilità personale. In quest'ultimo caso viene infatti delegato il Governo a prevedere per l'imprenditore che si affida tempestivamente alla composizione assistita della crisi un esonero dalla responsabilità penale per i delitti previsti dalla legge fallimentare (se il danno patrimoniale è di speciale tenuità), attenuanti per tutti gli altri reati e riduzioni di interessi e sanzioni relativi ai debiti fiscali dell'impresa. Il requisito della tempestività dovrà essere meglio specificato dal legislatore delegato sulla base di alcuni parametri individuati dalla delega;
- regolazione del rapporto tra le procedure di composizione assistita e di segnalazione degli inadempimenti da parte dei creditori qualificati.

L'**articolo 5** detta principi e criteri direttivi volti all'**incentivazione** di tutti gli **strumenti di composizione stragiudiziale della crisi**, già attualmente disciplinati dal legislatore.

Si tratta, in particolare:

- ✓ degli accordi di ristrutturazione dei debiti, previsti dall'art. 182-*bis* della Legge fallimentare, all'interno del titolo III sul concordato preventivo. Si tratta di uno strumento per la risoluzione negoziale della crisi dell'impresa che attribuisce all'imprenditore in stato di crisi la facoltà di domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, nel rispetto dei termini indicati (120 giorni dall'omologazione per i crediti già scaduti a quella data; 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione);
- ✓ dei piani attestati di risanamento, previsti dall'art. 67, terzo comma, lett. d), della Legge Fallimentare;

- ✓ dalle convenzioni di moratoria, previste dall'art. 182-*septies* della Legge fallimentare.

Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato a:

- estendere l'applicazione delle convenzioni di moratoria anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari, fermo restando il requisito della conclusione dell'accordo con creditori che rappresentino almeno il 75% del passivo riconducibile a una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;
- modificare la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti eliminando o riducendo il limite del 60% dei crediti oggi richiesto per poter omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti. L'abbassamento della percentuale dei crediti aderenti all'accordo ha come presupposto l'esclusione della moratoria del pagamento dei creditori estranei e l'esclusione delle misure protettive (blocco delle procedure esecutive) del patrimonio del debitore;
- assimilare la disciplina delle misure protettive previste negli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella delle misure protettive previste nell'ambito del concordato preventivo;
- estendere gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai soci illimitatamente responsabili, come avviene nel concordato preventivo;
- prevedere che il piano attestato di risanamento, previsto dall'art. 67, terzo comma, della Legge fallimentare, abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;
- prevedere, tanto in relazione al piano attestato di risanamento, quanto in relazione all'accordo di ristrutturazione del debito, che in caso di modifiche non marginali sia necessario rinnovare l'attestazione da parte del professionista indipendente iscritto all'albo dei revisori legali.

L'**articolo 6** detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo (**comma 1**), oggi disciplinato dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare.

Il Governo dovrà:

- consentire concordati di natura liquidatoria quando siano ritenuti, per l'apporto di risorse esterne, necessari a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari;

*Si segnala che nel testo del disegno di legge in esame non compare la lettera b) nella presente elencazione dei principi e criteri direttivi.*



- riformare le misure protettive, con particolare riferimento alla loro durata, prevedendone la revocabilità su ricorso degli interessati;
- ridefinire le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità; disciplinare, inoltre, l'entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore, parametrando all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura. I crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato potranno essere considerati prededucibili solo quando la procedura è aperta dal tribunale a norma dell'art. 163 della legge fallimentare;
- individuare i casi nei quali sarà obbligatorio dividere i creditori in classi, in base alla posizione giuridica e all'omogeneità degli interessi economici. La divisione in classi dovrà comunque essere obbligatoria in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne. L'obiettivo è strutturare il sistema delle maggioranze, presupponendo l'omogeneità delle posizioni dei votanti e dunque la comunanza di interessi tra i componenti di un gruppo;
- determinare i poteri del tribunale in ordine alla verifica della fattibilità del piano;
- eliminare l'adunanza dei creditori, disciplinando modalità telematiche per consentire ai creditori di dibattere sulle proposte e esprimere il proprio voto; inoltre, consentire, quando un solo creditore è titolare di crediti pari alla maggioranza degli ammessi al voto, il calcolo delle maggioranze "per teste", disciplinando il conflitto di interessi;
- disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;
- rivedere l'attuale disciplina dei rapporti pendenti, con riferimento alla loro possibile sospensione e scioglimento, al ruolo del commissario giudiziale, alla competenza per la determinazione dell'indennizzo;
- integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo che il piano possa prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati, di durata anche superiore all'anno. Si prevede, inoltre, che questa disciplina possa essere applicata anche quando l'azienda sia oggetto di contratto di affitto e quando il concordato prevede unitamente alla continuità aziendale anche la liquidazione dei beni non funzionali all'impresa;
- disciplinare in modo dettagliato la fase di esecuzione del piano, con particolare riferimento alla deroga all'art. 2560 c.c.; prevedere la possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo l'esecuzione della proposta concordataria;

L'art. 2560 c.c. esclude la liberazione dell'alienante dai debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno

consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale, degli stessi debiti risponde anche l'acquirente se essi risultano dalle scritture contabili obbligatorie;

- riformare la disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, consentendo al commissario giudiziale di attivarsi per la risoluzione per inadempimento, su istanza del creditore. Attualmente la risoluzione può essere chiesta da ciascun creditore in base all'art. 137 LF;
- stabilire i presupposti per estendere il beneficio dell'esdebitazione ai soci illimitatamente responsabili, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;
- riordinare la disciplina dei finanziamenti alle imprese in crisi. Dovrà essere riconosciuta stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice in caso di successiva liquidazione giudiziale, salvo il caso di atti in frode dei creditori;
- disciplinare il trattamento del credito da IVA, tenendo conto delle sentenze della Corte di giustizia UE.

A tale riguardo si ricorda che, rovesciando la posizione della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, la Corte di Giustizia UE con la recente sentenza 7 aprile 2016, C-546/14, ha stabilito che la procedura di concordato preventivo prevista dall'art. 182-ter LF è compatibile con il diritto comunitario anche se viene previsto il pagamento soltanto parziale del debito IVA da parte dell'imprenditore in difficoltà finanziaria, a condizione che un esperto indipendente attesti che l'erario non otterrebbe un pagamento maggiore in caso di fallimento.

Il **comma 2** detta specifici principi e criteri direttivi per **concordato preventivo delle società**. La riforma è volta, in particolare, a individuare una disciplina maggiormente dettagliata per questi concordati che, pur rappresentando oggi la maggioranza dei casi, non trovano nella legge fallimentare una autonoma considerazione. In particolare il Governo è chiamato a disciplinare compiutamente presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione di responsabilità e dell'azione dei creditori della società.

A seguito dell'omologazione della proposta di concordato, inoltre, il tribunale dovrà nominare, in caso di comportamenti dilatori o ostruzionistici, un amministratore provvisorio che adempia all'obbligo di attuare tempestivamente i contenuti della proposta. L'amministratore avrà i poteri dell'assemblea dei soci e potrà sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto.

Infine, il Governo dovrà disciplinare l'eventuale trasformazione, fusione o scissione che si verifichi nel corso della procedura, prevedendo:

1. che i creditori possano proporre opposizione solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda di concordato;
2. che gli effetti prodotti dalle suddette operazioni siano irreversibili – anche in caso di risoluzione o annullamento del concordato – salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati;

3. che non spetti ai soci il diritto di recesso a seguito di operazioni che incidono sull'organizzazione finanziaria della società.

L'**articolo 7** individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della **procedura di liquidazione giudiziale (comma 1)** che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento. Il primo principio di delega (**comma 2**) è riferito al **potenziamento dei poteri del curatore**, vero *dominus* della liquidazione giudiziale, la cui azione si vuole rendere più efficace grazie ad una serie di misure riguardanti:

- una più stringente disciplina delle incompatibilità che lo riguardano (nel succedersi delle diverse procedure);
- la definizione dei poteri di accesso alle banche dati delle PA (per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo liquidatorio);
- la definizione del contenuto minimo del programma di liquidazione;
- il chiarimento dei poteri giudiziali - in relazione all'azzeramento dei privilegi e degli altri vincoli sui beni venduti e di cui è riscosso il prezzo (art. 108, secondo comma, L.F.) – nell'ipotesi in cui il curatore subentri nel preliminare di vendita.

Sempre il comma 2 prevede l'attribuzione al curatore di poteri per compiere atti e operazioni sulla struttura organizzativa e finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione (oltre, quindi, i compiti ordinari di gestione della procedura e quelli integrativi previsti dalla vigente legge fallimentare, artt. 31 e 35) assicurando, comunque, idonea informazione a soci e creditori nonché tutela (di questi ultimi e dei terzi) in sede concorsuale.

Nella stessa ottica di potenziamento si prevede (**comma 5**) la **legittimazione del curatore a promuovere o proseguire specifiche azioni giudiziali**: dall'azione sociale di responsabilità, all'azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), all'azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (art. 2476, settimo comma, c.c.), alle azioni di responsabilità verso società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (art. 2497 c.c.). Si tratta di azioni che sono attualmente promosse dai soci o dai creditori sociali.

In sede di chiusura della procedura di liquidazione, al curatore potrà, inoltre, essere affidata la fase di riparto dell'attivo tra i creditori, fatta salva – in tal caso - la possibilità degli interessati di proporre opposizione davanti al giudice.

Un altro criterio di delega (**comma 3**) concerne - nelle **procedure concorsuali di minore complessità** – la possibilità di sostituire le funzioni del comitato dei creditori (art. 31 L.F.) con forme di consultazione telematica dei creditori, anche nelle forme del silenzio assenso.

**Il potenziamento della procedura** si ottiene (**comma 4**):

- escludendo l'operatività di esecuzione speciali e di privilegi processuali (anche di natura fondiaria). Il Governo dovrà prevedere che il privilegio fondiario continui ad operare per due anni dall'entrata in vigore dei decreti delegati;
- limitando la possibilità di azioni di inefficacia e revocatorie. In relazione a queste ultime si intende anticipare al momento del deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della procedura liquidatoria la decorrenza del termine per la proposizione dell'azione (l'art. 69-bis, L. F. prevede attualmente che tali azioni non siano più proponibili decorsi 3 anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi 5 anni dal compimento dell'atto di disposizione del bene all'origine dell'azione). Rimangono esclusi da tale disciplina gli atti (di cui all'art. 69-bis, secondo comma, L.F.) di disposizione dei beni compiuti tra la domanda di concordato preventivo e la successiva dichiarazione di fallimento.

Una specifica serie di principi e criteri direttivi (**comma 6**) riguarda **l'integrazione della disciplina dei rapporti giuridici pendenti**, prevista dall'art. 72 della legge fallimentare:

- in caso di prosecuzione o di subentro del curatore nella procedura (compreso l'esercizio provvisorio), si limitano i crediti prededucibili ai soli crediti maturati durante la procedura di liquidazione, fatta salva diversa disposizione di legge.

In base all'art. 111 L.F. sono considerati crediti prededucibili - e come tali soddisfatti con precedenza nella ripartizione dell'attivo rispetto a tutti gli altri - i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.

- si preveda lo scioglimento dei contratti avente carattere personale (cd. contratti fondati sull'*intuitus personae*, come quelli di mandato e di lavoro, dove è determinante per il consenso la considerazione della identità del contraente o delle sue qualità personali) che non proseguano con il consenso della controparte.

Tale disciplina riprende quella stabilita per l'appalto dall'art. 72 L.F. (nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto).

- deve prevedersi una specifica disciplina del contratto preliminare, anche in relazione alla normativa sugli immobili da costruire (contenuta nel D.Lgs. n. 122 del 2005 recante "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire").

Per quanto riguarda gli **effetti della procedura di liquidazione sui rapporti di lavoro subordinati in corso**, un ulteriore criterio direttivo prevede il coordinamento di tale disciplina con la normativa vigente in tema di diritto del

lavoro in relazione a licenziamenti, forme assicurative e di integrazione salariale, il TFR e le modalità di insinuazione al passivo (**comma 7**).

Il principio direttivo (**comma 8**) riguardante la fase dell'**accertamento del passivo** prevede che tale fase sia improntata a criteri di snellezza e concentrazione. Le misure da adottare da parte del legislatore delegato dovranno riguardare:

- l'agevolazione della presentazione delle domande tempestive di ammissione dei creditori e dei terzi (anche residenti all'estero) per via telematica, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;
- forme semplificate per le domande di minor valore e complessità;
- l'introduzione di preclusioni attenuate già nella fase monocratica;
- assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;
- attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ex art. 56 L.F. La compensazione attualmente può avvenire anche in sede giudiziale, con pronuncia intervenuta dopo l'apertura della procedura concorsuale, quando il fatto genetico del credito sia anteriore alla dichiarazione di fallimento.
- chiarire le modalità di verifica dei diritti sui beni del debitore di chi si sia costituito come terzo datore di ipoteca su tali beni;
- adeguare i criteri civilistici di calcolo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo.

Per quanto riguarda **liquidazione dell'attivo fallimentare**, si intendono introdurre procedure improntate alla massima trasparenza ed efficienza da perseguire anche grazie all'ausilio delle più moderne tecnologie (**comma 9**). Premesso che sull'intera gestione della liquidazione si deve garantire la massima vigilanza, trasparenza e pubblicità, il criterio di delega prevede la sostanziale applicazione del *sistema cd. Common* basato su tre elementi fondamentali:

- l'introduzione di un mercato nazionale telematico unificato dei beni da vendere nella procedura,
- la possibilità di acquisto di tali beni da parte dei creditori, appositamente abilitati, su tale mercato;
- l'istituzione di uno o più fondi per la gestione dei beni inventati.

Un ulteriore principio è volto a prevedere misure per garantire l'accesso e la partecipazione dell'insolvente ad ogni fase della procedura.

L'ultima serie di principi e criteri direttivi concerne **misure acceleratorie** volte a una rapida chiusura della procedura (**comma 10**). Tali misure, in particolare, dovranno prevedere di affidare al curatore anche la fase di riparto dell'attivo (anziché al giudice delegato, cui si può, tuttavia, proporre opposizione) nonché di integrare la disciplina della procedura di liquidazione in relazione a procedimenti giudiziari pendenti (in cui sia parte il curatore). Sono previste disposizioni

specifiche sul ruolo del curatore dopo la chiusura della fase liquidatoria. In particolare, si dovrà prevedere che: il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai citati procedimenti; il curatore possa mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, in pendenza di procedimenti giudiziari.

Ulteriori misure acceleratorie riguardano:

- la possibilità, in particolari ipotesi di chiusura della procedura di liquidazione di una società di capitali, che il curatore possa convocare l'assemblea ordinaria dei soci per assumere decisioni riguardanti, in particolare, la possibilità o meno di prosecuzione dell'attività d'impresa;
- la disciplina per incentivare proposte (da parte dello stesso debitore, di creditori o terzi) di un concordato liquidatorio giudiziale nel caso in cui il debitore apporti nuove risorse che incrementino in misura apprezzabile l'attivo.

**L'articolo 8** detta principi e criteri direttivi per riformare l'istituto dell'**esdebitazione**

Con il termine esdebitazione si intende la liberazione del fallito dai debiti residui, contratti verso quei creditori che abbiano ritenuto insoddisfacente l'esito di un procedimento concorsuale. L'istituto è stato introdotto nella legge fallimentare con il decreto legislativo n. 5 del 2006 e persegue la finalità di consentire all'imprenditore che si sia comunque comportato correttamente di avviare nuove iniziative imprenditoriali nonostante il pregresso fallimento senza essere gravato da debiti residui.

In particolare, il Governo, nell'esercizio della delega dovrà prevedere che:

- il debitore possa chiedere l'esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale o, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall'apertura della procedura stessa. I presupposti perché l'istituto sia applicato dal giudice sono la collaborazione con gli organi della procedura e l'assenza di frode o malafede;
- per le insolvenze di minore portata, l'istituto dell'esdebitazione possa applicarsi di diritto, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;
- anche le società possano essere ammesse al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.

**L'articolo 9** detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da **sovraindebitamento**, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012. In particolare, il Governo dovrà nell'esercizio della delega:

- prevedere che la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento sia applicabile anche ai soci illimitatamente



- responsabili e che debba essere assicurato il coordinamento delle procedure relative a più membri della stessa famiglia;
- disciplinare procedure che consentano la prosecuzione delle attività già svolte dal debitore o la loro eventuale liquidazione, anche su istanza del debitore stesso prevedendo come obbligatoria, esclusivamente per il debitore-consumatore, la soluzione liquidatoria nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore;
  - consentire al debitore meritevole di accedere all'esdebitazione anche quando non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, anche futura. Tale possibilità dovrà essere offerta una sola volta; permane a carico del debitore l'obbligo di pagamento dei debiti se, entro 4 anni, sopravvengono utilità;
  - prevedere che il piano del debitore-consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione del debito contratto a seguito di contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
  - prevedere che l'organismo di composizione della crisi valuti nella propria relazione il rispetto, da parte del finanziatore, del merito creditizio, accertando che al momento dell'erogazione del contratto di finanziamento fosse garantito al debitore un margine tale da assicurare un dignitoso tenore di vita;
  - precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata in danno dei creditori;
  - introdurre misure protettive simili a quelle previste per il concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori o d'ufficio in caso di atti di frode;
  - riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, anche al pubblico ministero;
  - consentire l'esdebitazione delle persone giuridiche, con modalità e procedure semplificate, escludendo tale beneficio solo se ricorrono ipotesi di frode accertata o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
  - prevedere sanzioni, anche di natura processuale riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;
  - consentire, in caso di frode o inadempimento, ai creditori e al PM di richiedere la conversione della procedura di sovraindebitamento in procedura liquidatoria.

**L'articolo 10** delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione del sistema dei **privilegi**, nell'ottica di una loro riduzione.  
Nell'esercizio della delega il Governo dovrà:

- ridurre i privilegi generali e speciali (in particolare, quelli di natura retentiva);
- adeguare, di conseguenza, l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Il privilegio – come il pegno e l'ipoteca – è una causa legittima di prelazione che trova il suo fondamento nella particolare natura del credito (art. 2745 c.c.). I privilegi si dividono in generali e speciali, a seconda che riguardino tutti o alcuni, specifici beni del debitore (art. 2746 c.c.). I privilegi cd. retentivi (o possessori) sono privilegi speciali mobiliari che – oltre a poter essere soddisfatti con precedenza sul ricavato dei beni oggetto di privilegio – hanno la prerogativa di poter essere tenuti dal creditore presso di sé fino alla soddisfazione del credito e di poter essere venduti, in caso di inadempimento, secondo le disposizioni stabilite per la vendita del pegno, quindi al di fuori delle normali procedure esecutive.

L'**articolo 11** detta i principi e criteri direttivi per la **revisione del sistema delle garanzie reali non mobiliari**. Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato - fra le altre -:

- a regolamentare:
  - ✓ una forma di garanzia mobiliare non possessoria, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;
  - ✓ forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie;
- e a prevedere:
  - ✓ che il soggetto costituente la garanzia, salvo diverso accordo delle parti, abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione;
  - ✓ che il creditore possa escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l'obbligo di restituire



immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;

- ✓ forme di pubblicità e di controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale.

**L'articolo 12** delega il Governo (con le modalità ed i termini di cui all'articolo 1) ad adottare disposizioni in materia di **tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire**. La finalità dell'intervento normativo risiede nella necessità di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria (per il cui inadempimento è prevista la nullità del contratto di acquisto dell'immobile) previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.

Il decreto legislativo richiamato prevede:

- che alla stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento (restano comunque escluse le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia); per le società cooperative, equivale alla fideiussione l'atto con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.
- che la fideiussione debba essere rilasciata da una banca, da un'impresa assicuratrice o da intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale tenuto dalla Banca d'Italia; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.

**L'articolo 13** stabilisce principi e criteri direttivi di delega, volti a disciplinare i casi in cui la liquidazione giudiziale si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale (sequestro e confisca). Nell'esercizio della delega il Governo deve adottare disposizioni di coordinamento con:

- il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. n. 159 del 2011), stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza.

- con la disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001), e in particolare con le misure cautelari previste da tale normativa, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

**L'articolo 14** autorizza il Governo, nell'esercizio della delega, ad apportare alcune **modifiche al codice civile**. Il Governo dovrà:

- prevedere l'applicabilità dell'articolo 2394 del codice civile, relativo alla responsabilità degli amministratori delle società per azioni verso i creditori sociali, anche alle società a responsabilità limitata;
- abrogare l'articolo 2394-*bis* del codice civile, sulle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali;
- affermare nel codice civile il dovere dell'imprenditore e degli organi della società di creare strutture interne all'impresa tali da consentire una tempestiva rilevazione dello stato di crisi, per potere altrettanto tempestivamente attivarsi per adottare uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale previsti dalla riforma;
- integrare l'elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali (di cui all'articolo 2484 c.c.), includendovi anche l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale;
- prevedere, nell'ambito delle misure protettive che si attivano a seguito delle procedure di allerta, di composizione assistita della crisi, di accordo di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi, la sospensione delle cause di scioglimento della società relative alla perdita del capitale sociale o alla sua riduzione al di sotto del minimo legale (articolo 2484, n. 4 e articolo 2545-*duodecies* c.c.), nonché la sospensione di alcuni obblighi degli organi sociali. In particolare, nelle società di capitali, potranno essere sospesi gli obblighi relativi: alla riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite subite (articolo 2446, secondo e terzo comma; articolo 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma), la cui funzione è quella di ricostituire la corrispondenza tra capitale sociale e patrimonio effettivo, permettendo ai terzi che contrattano con la società di potersi immediatamente rendere conto della situazione economica; all'aumento del capitale sociale per portarlo ad una cifra non inferiore al minimo legale, quando la riduzione del capitale l'abbia portato sotto la soglia prevista dalla legge (articolo 2447 c.c. per le società per azioni; articolo 2482-*ter* per le società a responsabilità limitata); alla gestione della società da parte degli amministratori (articolo 2486 c.c.);
- definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l'articolo 2486, recando danni alla società e ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale;

- prevedere l'applicabilità alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo, delle disposizioni dell'articolo 2409 c.c., in tema di denuncia al tribunale delle irregolarità commesse dagli amministratori;
- estendere i casi nei quali per le società a responsabilità limitata è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo comunque la nomina obbligatoria quando la società - per due esercizi consecutivi- presenta alcuni requisiti dimensionali (attivo o ricavi delle vendite superiori a 2 milioni di euro o 10 unità di dipendenti);
- prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessi quando, per tre esercizi consecutivi, i ricordati requisiti dimensionali non vengono superati;
- prevedere che in caso di violazione delle disposizioni sulla nomina dell'organo di controllo il tribunale possa provvedere su richiesta di ogni interessato o del Conservatore del registro delle imprese.

L'**articolo 15** detta principi e criteri direttivi per la riforma della **liquidazione coatta amministrativa**, attualmente disciplinata nel titolo V della legge fallimentare, finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell'istituto. Finalità della delega è, in particolare, quella di ricondurre anche il fenomeno della crisi e dell'insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta nell'alveo della disciplina comune, limitando tale istituto speciale alle sole ipotesi in cui:

- la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative alle seguenti imprese: banche e imprese assimilate; intermediari finanziari; imprese assicurative e assimilate;
- la necessità di liquidare l'impresa costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza volto ad accertare e a sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione.

Il Governo dovrà inoltre attribuire alle autorità amministrative di vigilanza il compito di segnalare l'allerta e di svolgere le funzioni attribuite per le altre imprese agli organismi di composizione della crisi, così da poter individuare soluzioni di carattere conservativo; le stesse autorità amministrative dovranno essere legittimate a presentare domanda per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (**comma 1**).

Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso trovano applicazione anche con riguardo alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (**comma 2**).

### **3. DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

L'**articolo 16** reca la disposizione di **invarianza finanziaria** del provvedimento. Fanno eccezione due disposizioni del disegno di legge per le quali dovranno prevedersi specifiche autorizzazioni di spesa ovvero (**comma 1**):

- quella relativa all'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo dei professionisti abilitati a svolgere funzioni di gestione e controllo delle procedure concorsuali;
- quella per la costituzione del registro informatizzato delle garanzie mobiliari non possessorie.

Il **comma 2** prevede che la relazione tecnica di ogni decreto attuativo della delega dovrà evidenziarne gli effetti sui saldi di finanza pubblica; ciò in considerazione della complessità della materia concorsuale e della conseguente impossibilità di prevedere gli eventuali effetti finanziari derivanti all'attuazione della delega. Ove uno o più dei decreti legislativi determinasse nuovi o maggiori oneri, sempre in attuazione dello stesso articolo 17, comma 2, gli stessi saranno emanati solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le relative risorse finanziarie.

## L. 155/17: PRIMI CENNI RIFLESSIVI... E PER RIFLETTERE

(ANTONIO PEZZANO)


### PRINCIPI GENERALI

- Quanto conterà realmente la normativa europea di riferimento visto che si afferma che “*si tiene conto*”? (art.1/2)
- L'importanza del cambio di un nome (art. 2/a)
- Un'unica procedura ma a passaggio obbligato da un a all'altra ? v. art. 2/d (più libertà di acquisizione informativa sull'insolvenza per il PM ed arrivano come istanti anche gli Organismi di Controllo Societari ma anche art. 3/3/c/4 (Curatore controllore dell'insolvenza di gruppo ) e art. 4/b (Organismo di Composizione della Crisi... che *attesta* l'insolvenza ?!).. ma soprattutto liquidazione giudiziale sempre (?) ove anche non sia formulata un'idonea soluzione alternativa (art. 2/g)?
- “Evviva”... tutti si può diventare insolventi (art. 2/e), ma finalmente ci si può pure tutti esdebitare ed anche durante la procedura ove si prolunghi per più di tre anni (art. 8)
- Davvero il c.p. continua ad essere la procedura da preferirsi? (art. 2/g)
- Durata e costi e contenimento delle prededuzioni: il vero problema del ‘così detto’ insuccesso del concordato sono davvero solo i Professionisti? (2/l)
- E proprio in tale contesto, perché la specializzazione solo per i Giudici e non per i Professionisti... che peraltro rischieranno di assottigliarsi se i Fori piccoli si dilegueranno come sezioni sulla concorsualità !? (art. 2/l)
- Qual è la differenza tra “*gruppi di imprese di rilevante dimensione*” (art. 2/l) e “*grandi imprese come definite dalla Normativa dell' Unione Europea*” (art. 4/1/a)

### GRUPPI DI IMPRESE

- Finalmente, pur se ovviamente limitatamente al piano processuale, la procedura concorsuale diventa unitaria rispetto al gruppo di imprese con tutela quindi della separazione delle masse quanto dei diritti dei soci, ma predeterminazione di un unico Giudice competente in caso di sedi sociali in circoscrizioni giudiziarie diverse (art. 3/1/d)
- Il Curatore ha un ruolo sempre più incisivo perché denuncia le gravi irregolarità gestionali delle imprese del gruppo non soggette a l.g. (art. 3/3/c/3), l.g. che peraltro può anche provocare (art. 3/3/c/4)

## PROCEDURA DI ALLERTA



- Ma l'Organismo di Composizione della Crisi/ Collegio dei tre (o più!) esperti, in che responsabilità può incorrere soprattutto rispetto all'essere tempestivo di cui all'art. 4/b?
- Ma soprattutto se il debitore non e' tempestivo, oltre a 'giocarsi' gli importanti effetti premiali di cui all'art.4/h, il concordato può ancora attivare, soprattutto dopo l'attestazione di insolvenza del Organismo nel caso di cui art.4/b?

## A.D.R.

- A.D.R. "a maggioranza" per tutti! (art. 5/a)
- A.D.R. ordinario anche con meno del 60% (art. 5/b)
- Ma che il Piano attestato debba avere forma era davvero necessario ...scriverlo? (art. 5/e) ... come la previsione di data certa che sicuramente con il deposito del ricorso e/o al registro delle Imprese la acquisisce ex lege (art. 2704 c.c.)



## CONCORDATO

- Il c.p. liquidatorio è davvero salvo? Ne dubito con quell' "*aumento in misura apprezzabile*" (art. 6/1/a) che infatti ci porterà nuovamente in tanti Municipi, ognuno con i suoi numeri... ma non si poteva far riferimento al 10 % che tuttora l'art. 121/1 prevede per la riapertura del fallimento
- Il 168/1 va in soffitta perché le misure protettive potranno essere revocate dal Giudice (art. 6/1/b): misura comunque intelligente
- Scompare l'Attestatore pur se si stabiliranno le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e della verifica della fattibilità? ...O il problema sono sempre i compensi dei Professionisti che infatti non fruiscono della prededuzione in caso di preconcordato non ammesso ...ma se a non essere ammesso e' un' ordinaria domanda di cp? (art. 6/1/c)
- Le classi sono obbligatorie quantomeno nel caso di creditori assistiti da garanzie esterne (**art. 6/1/d**)
- La fattibilità economica scompare anche se ...il Commissario Giudiziale deve prima arrivare (art. 6/1/e)
- Il conflitto d'interessi fa capolino anche se non può dimenticarsi che la comunione involontaria provocata dal c.p. inevitabilmente porta ciascuno a tirar l'acqua al proprio mulino (Cass. 3274/11: *homo homini lupus*) (6/1/f)
- Finalmente si vota se il prelatizio è dilazionato (ma i "tempi tecnici" dove sono finiti, v. *ex multis* Cass. 3482/16? sono rimasti!) o se i creditori vengono soddisfatti con utilità diversa dal denaro (6/1/g)
- La disciplina della continuità aziendale si giova della tipologia soggettiva ed oggettiva (6/1/i/3) e della possibilità di pagamento per i prelatizi oltre l'anno(6/1/i/1), ma scivola verso il baratro inserendo il concetto di prevalenza rispetto al ricavato della liquidazione dei beni non funzionali (6/1/i/2)
- L'esecuzione anche nella fase della continuità può essere affidata ad un terzo e quindi rischia di scomparire la figura del liquidatore giudiziale di nomina debitoriale di cui all'attuale art. 182 LF (art. 6/1/l)
- Alla risoluzione ci pensa il Commissario Giudiziale ma il creditore lo deve sollecitare (art. 6/1/m): ma il Commissario è obbligato a richiederla anche se reputa l'inadempimento di scarsa importanza? e se il creditore continuasse a pensare che invece sia importante?
- Finalmente arriva la stabilità dei finanziamenti autorizzati dal Giudice, anche se l'omologa non c'è (v. Cass.13537/17) ... peccato che si parli della sola ipotesi di successiva liquidazione giudiziale o a.s.; ma se nulla v'è? oppure se si dovesse passare da un nuovo c.p.?
- Che bisogno c'era di parlare ancora dell'IVA in maniera così differenziata (art. 6/1/p)
- L'azione di responsabilità molto presto in c.p. arriverà (art. 6/2/a) ... anche se la "*conformità ai principi dettati dal codice civile*" qualche dubbio lo fa restar
- Le proposte concorrenti sembra non trovino più spazio?! Comunque al socio di minoranza la tutela la si offre solo in sede attuativa della proposta omologata qualche dubbio di costituzionalità permane (art.

6/2/b), soprattutto se si pensa che il socio ha invece tutela sia nelle operazioni di gruppo( art.3/2/f) ed addirittura nella fase di chiusura del LG ( art.7/10/c) , ma ancor prima dell'e.p.( art.7/2/e)

- In caso di fusione o scissione o trasformazione l'opposizione civilistica dei creditori si fa sempre in sede di opposizione all'omologa e quindi dinnanzi al giudice concorsuale (art. 6/2/c/1)
- Molto intelligentemente tali operazioni straordinarie una volta perfezionate, pur lasciando ferma la tutela per equivalente , non sono reversibili neppure in caso di risoluzione o annullamento del c.p. (art. 6/2/c/2), così come al socio non è consentito il diritto di recesso al verificarsi di tali operazioni (art. 6/2/c/3)

## LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

- Finalmente si riflette seriamente sulla incompatibilità tra Commissario , Liquidatore Giudiziale e Curatore( art.7/2/a)
- Forse se il Curatore subentra nel preliminare. , il GD i vincoli può cancellare ( art.7/2/d)
- Un nuovo Cdc nelle procedure meno complesse: tutti i creditori (art.7/3)
- Finisce l'era infausta dei privilegi processuali (art.7/4/a)
- Finalmente gli effetti decorrono dal deposito della domanda di apertura della LG(art.7/4/b)
- Rispetto ai rapporti giuridici pendenti ,predeuzione solo per prestazioni post: quindi la fine dei benefici per i contratti ad esecuzione continuata e periodica? (art.7/6/a)
- Ottima la scelta di coordinamento con la normativa giuslavorista (art.7/7)
- Ente certificatore sulla probabile soddisfazione dei crediti insinuati per riconoscere ai creditori il titolo /la criptomoneta che li abilita a partecipare all'acquisizione dei beni del liquidato giudizialmente ( art.7/9/b/1-2-3)
- Si potrà chiudere virtualmente la procedura in tutti i casi in cui vi siano controversie ,quindi ove anche di natura restitutoria ?(art.7/10/b)

## ESDEBITAZIONE

- Esdebitazione per tutti ( società di capitali comprese se amministratori meritevoli ),anche se nulla si è pagato (purché il debitore abbia collaborato) e pur durante la procedura di LG ove abbia superato i 3 anni (art.8/1/a)
- E giunge anche l'esdebitazione di diritto per le piccole insolvenze (art.8/1/b)

Firenze, li 10.11.2017

Antonio Pezzano



[www.ilcodicedeconcordati.it](http://www.ilcodicedeconcordati.it)

Studio Legale



Pezzano Soldaini & Partners



**Dalla segnalazione alla soluzione**



**Debitore**

**Creditori pubblici qualificati**  
Inps  
Agenzia delle Entrate  
Agenti della riscossione

PRESENTA UN'ISTANZA

AVVIA UNA SEGNALAZIONE



**Organismo per la composizione assistita della crisi**



**Collegio di 3 esperti**


6 MESI DI TEMPO PER TROVARE UN ACCORDO

IMMEDIATA CONVOCAZIONE DEL DEBITORE

VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DI UNA SOLUZIONE



**Soluzione della crisi concordata tra debitore e creditori**



**Pubblico ministero presso il tribunale competente**

L'ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI INVIA LA COMUNICAZIONE

**Art. 4 lett. "b"**  
Debitore: no quotate in borsa o in altro mercato regolamentato, no grandi imprese

**Art. 4 lett. "b"**

**Art. 4 lett. "i"**  
6 mesi che, a seguito dell'avviso al debitore da parte dei C.P.Q. e della successiva istanza del debitore all' O.C.A., possono diventare ulteriori 6 mesi se il debitore (solo in crisi e non ancora insolvente) e i creditori, non si accordano (quindi: 3 + 6 + 6)



**: ove tempestivi, misure premiali per imprenditori (Art. 4 lett. "f") e Organi di Controllo Societari (Art. 4 lett. "f")**

**Art. 4 lett. "c"**  
Organi di Controllo Societario  
Art. 15, co. 1, lett. "b" (LCA)  
Autorità Amministrative di Vigilanza  
"bivalente": svolge ambedue le funzioni

**Art. 4 lett. "d"**  
C.P.Q.

**Art. 4 lett. "c" e "d"**  
I C.P.Q. avviano la segnalazione dopo che hanno preavvisato il debitore, con un periodo franco di 3 mesi, che è stata superata l'esposizione debitoria di importo rilevante. La segnalazione può essere rilevata dagli Organi di Controllo Societari anche prima del periodo franco di 3 mesi in caso di omessa o inadeguata risposta del debitore dopo il preavviso

**Art. 4 lett. "b": di almeno 3 esperti: chi nomina quelli extra 3?**

**Art. 4 lett. "g": possibilità di misure protettive concedibili, quanto revocabili anche d'ufficio (?), a cura del Tribunale delle Imprese**

**Art. 4 lett. "b"**  
L'O.C.A., ove attesti lo stato d'insolvenza, fa comunicazione al PM presso il Tribunale competente per l'istanza di liquidazione giudiziale (NB: dopo la comunicazione al PM è sempre possibile il deposito di ADR o CP? Sì purché vi sia finanza esterna)



## La riforma in pillole

### PRINCIPI GENERALI




#### **Cancellato il termine «fallimento»**

La riforma rivede il lessico delle norme fallimentari prevedendo la sostituzione del termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale». La modifica dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare, garantendo comunque la continuità delle fattispecie. La riforma dovrà inoltre distinguere i concetti di stato

di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza. Quanto alle procedure, il governo è chiamato ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza che dovrà caratterizzarsi per particolare celerità, anche nella fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l'insolvenza

### CRISI DEL GRUPPO SOCIETARIO



#### **Procedura unitaria**

Obiettivo della riforma è consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo con la previsione che anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi precedenti. Quanto al concordato preventivo

di gruppo è prevista un'unica autorità giudiziaria competente a gestire la procedura, un unico commissario giudiziale e il deposito in un unico fondo per le spese di giustizia. Anche per la liquidazione giudiziale di gruppo si prevede un solo giudice delegato e un solo curatore, ma i comitati dei creditori restano distinti (uno per ciascuna impresa del gruppo)



## ALLERTA PRECRISI



### **Benefici a chi si attiva subito**

Arriva la fase preventiva di allerta destinata ad anticipare l'emersione della crisi. È uno strumento stragiudiziale di sostegno alle imprese che sfocia in un servizio di composizione assistita della crisi. Competente ad assistere il debitore sarà un apposito organismo istituito presso ciascuna Camera di commercio. Su istanza del debitore, l'organismo dovrà trovare una

soluzione concordata della crisi entro il termine massimo di sei mesi. Nel caso non vengano individuate le misure idonee a superare la crisi dichiarando lo stato di insolvenza, si dovrà prevedere l'obbligo per l'organismo di composizione della crisi di segnalare al Pm. Sono previste misure premiali per l'imprenditore che attiva tempestivamente alla procedura di allerta

## COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE



### **Accordi di ristrutturazione estesi**

Altro obiettivo della legge delega è l'incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi già disciplinati. Ad esempio, nella disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sarà eliminato (o ridotto) il limite del 60% dei crediti oggi richiesto per poter omologare l'accordo.

L'abbassamento della percentuale

dei crediti aderenti all'accordo presuppone l'esclusione della moratoria del pagamento dei creditori estranei e l'esclusione delle misure protettive (blocco delle procedure esecutive) del patrimonio del debitore. Gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti vanno poi estesi ai soci illimitatamente responsabili, come avviene nel concordato preventivo



## CONCORDATO PREVENTIVO



### **Creditori divisi in classi**

Saranno consentiti concordati di natura liquidatoria se necessari a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari. Da modificare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità, mentre sarà disciplinata l'entità massima dei

compensi dei professionisti incaricati dal debitore, parametrandola all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura. La delega, tra l'altro, impone di individuare i casi nei quali sarà obbligatorio dividere i creditori in classi, in base alla posizione giuridica e all'omogeneità degli interessi economici e di determinare i poteri del tribunale nella verifica della fattibilità del piano,

## LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE



### **Accertamento del passivo snello**

La liquidazione giudiziale sostituirà l'attuale disciplina del fallimento. Saranno potenziati i poteri del curatore e al contempo sarà resa più stringente la disciplina delle incompatibilità che lo riguardano. Più snella la fase dell'accertamento del passivo a partire dall'agevolazione della presentazione delle domande di ammissione dei creditori e dei terzi per

via telematica, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive. Quanto alla liquidazione dell'attivo, si prevede l'applicazione del sistema «Common» basato su tre elementi: un mercato nazionale telematico unificato dei beni da vendere nella procedura; la possibilità di acquisto da parte dei creditori, appositamente abilitati; l'istituzione di uno o più fondi per la gestione dei beni inventuti



## ESDEBITAZIONE



### **Ammesse anche le società**

Riformata la disciplina dell'esdebitazione. Anzitutto, il debitore potrà chiederla subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale o, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall'apertura della procedura. I presupposti perché l'istituto sia applicato dal giudice sono la collaborazione con gli organi della procedura e l'assenza di frode o malafede; per le insolvenze di minore

portata, l'esdebitazione si applicherà di diritto, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale. Anche le società saranno ammesse al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci

## CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO




### **Obiettivo ripartenza**

La legge delega di riforma persegue un obiettivo rilevante: il recupero della capacità di spesa del debitore, con lo scopo di garantire una ripartenza benefica per lui e l'intero sistema economico. Il nuovo sistema promuove il ricorso all'esdebitazione, purchè l'indebitamento non sia riconducibile a comportamenti fraudolenti, colpa grave o malafede:

in questi casi al consumatore sarà possibile solo l'accesso alla procedura liquidatoria. L'esdebitazione è possibile anche nei casi in cui il debitore sia privo di beni, fatto salvo l'obbligo di pagamento nel caso in cui - nei quattro anni successivi - sopravvengano utilità. Creditori legittimati a chiedere l'avvio delle procedure liquidatorie, anche in pendenza di procedimenti esecutivi individuali



## SISTEMA DEI PRIVILEGI




### Riordino delle cause di prelazione

Il governo dovrà ridurre i privilegi generali e speciali (in particolare, quelli di natura retentiva) e adeguare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Il privilegio è una causa legittima di prelazione che trova fondamento nella particolare natura del credito. I privilegi si dividono in generali e speciali, a seconda che riguardino tutti o alcuni, specifici beni del debitore. I privilegi cd.

retentivi (o possessori) sono privilegi speciali mobiliari che oltre a poter essere soddisfatti con precedenza sul ricavato dei beni oggetto di privilegio hanno la prerogativa di poter essere tenuti dal creditore presso di sé fino alla soddisfazione del credito e di poter essere venduti, in caso di inadempimento, secondo le disposizioni stabilite per la vendita del pegno, quindi al di fuori delle normali procedure esecutive

## GARANZIE REALI NON MOBILIARI



### Arriva il registro informatizzato

La revisione del sistema passa per una forma di garanzia mobiliare non possessoria su beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito utilizzabile a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati. Saranno disciplinati forme, contenuto,

requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato. Il soggetto costituente la garanzia potrà utilizzare i beni anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione. Il creditore potrà escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio



## TUTELA ACQUIRENTI IMMOBILI DA COSTRUIRE



### Fideiussione obbligatoria

Alla stipula di un contratto per il trasferimento non immediato della proprietà su un immobile da costruire il costruttore sarà obbligato a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le

modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. La fideiussione deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, la restituzione delle somme riscosse e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la crisi situazione si è verificata

## LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA



### Al via il ridimensionamento

La legge delega restringe il campo di applicazione della liquidazione coatta amministrativa. Il fenomeno della crisi e dell'insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta vanno pertanto ricondotte nell'alveo della disciplina comune, limitando tale istituto speciale alle sole ipotesi in cui: 1) la liquidazione sia prevista dalle leggi

speciali relative a banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate; 2) la necessità di liquidare l'impresa costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza volto ad accertare e a sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione



# *il* FALLIMENTARISTA

La riforma concorsuale in progress: dalla legge delega alla sua (rapida) attuazione

di **Filippo Lamanna**

*Focus del 23 ottobre 2017*



**Varata finalmente dal Senato, l'11 ottobre 2017, ormai pochi mesi prima che finisca la legislatura in corso, la legge delega per la riforma della disciplina delle procedure concorsuali e della composizione delle crisi da sovraindebitamento (oltre che del sistema dei privilegi e delle garanzie), conformemente al disegno di legge n. 2681, si è appreso che il Ministro della Giustizia aveva già prima nominato in prevenzione, a tambur battente, con decreto del 5 ottobre 2017, la Commissione di esperti chiamati ad elaborare gli schemi dei decreti delegati di attuazione, chiedendo loro di provvedere a consegnarli in termini ultrarapidi - entro il 10 gennaio 2018! - benchè l'art. 1 della medesima legge di delegazione affidi al Governo il compito di adottare tali decreti nel ben più ragionevole termine di 12 mesi dalla sua entrata in vigore.**

*SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il profilo lessicale - 3. Le misure di allerta e la procedura di composizione assistita della crisi - 4. La necessità di coerenza del sistema normativo e degli strumenti processuali: riduzione dei costi, specializzazioni, competenze, semplificazioni, accelerazioni, armonizzazioni*

## 1. Premessa

Varata finalmente dal Senato, l'11 ottobre 2017, ormai pochi mesi prima che finisca la legislatura in corso, la **legge delega per la riforma della disciplina delle procedure concorsuali e della composizione delle crisi da sovraindebitamento** (oltre che del sistema dei privilegi e delle garanzie), conformemente al disegno di legge n. 2681, si è appreso che il Ministro della Giustizia aveva già prima nominato in prevenzione, a tambur battente, con decreto del 5 ottobre 2017, la Commissione di esperti chiamati ad elaborare gli schemi dei decreti delegati di attuazione, chiedendo loro di provvedere a consegnarli in termini ultrarapidi - entro il 10 gennaio 2018! - benchè l'art. 1 della medesima legge di delegazione affidi al Governo il compito di adottare tali decreti nel ben più ragionevole termine di 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

La fretta, come si sa, di norma non gioca a favore della qualità del risultato, ma forse in questo caso l'ansia di concludere al più presto i lavori può cogliersi come il segnacolo di quanto sia seria la volontà del Governo in carica di portarlo comunque "a casa", questo risultato, evitando così il rischio che la delega possa non avere concreta attuazione, pur dopo i tanti sforzi sinora profusi, se per avventura dovesse insediarsi fra qualche mese un nuovo Governo orientato verso una differente (o addirittura nessuna) ipotesi riformatrice.

Sta di fatto che la predisposizione degli schemi di decreto, già di per sè ardua per la vastità dei complessi normativi su cui intervenire, lo è ancor di più a causa della stessa ampiezza di contenuti dell'intervento riformatore, a sua volta ulteriormente amplificata dalla elasticità di molti dei principi e criteri direttivi da attuare. È questo, in effetti, un punto quanto mai delicato: è chiaro, infatti, che quanto più elastici sono i principi e criteri di delega, tanto più esteso è il campo delle possibili modifiche innovative proponibili in sede attuativa e quindi più complicato pervenire a proposte armoniche e condivise.

Deve poi considerarsi che, nel caso concreto, almeno tre direttive generalissime legittimano il Governo a predisporre una **disciplina innovativa di portata molto ampia**.

Basti pensare all'art. 1 della delega, laddove - disegnando a grandi linee la *road map* dell'attuazione - il Governo viene invitato a tener conto della normativa dell'Unione europea e dei principi della *model law* elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). Si tratta di una materia - quella dei riflessi della normativa internazionale sul diritto concorsuale interno e della stessa elaborazione di norme attuative delle norme europee (quanto ad es. a rapporti tra procedura principale e secondaria, a rapporti tra organi di procedure aperte in stati diversi ecc.) - che ha un'incidenza trasversale di cui è difficile scorgere a prima vista l'orizzonte-limite.

Sono infatti poche, e perciò daranno solo un modesto sollievo alla Commissione, le ipotesi di criteri molto specifici, come ad esempio quella con cui la delega assegna al Governo - art. 2, lett. f) - il compito di individuare l'autorità giudiziaria territorialmente competente all'apertura della procedura concorsuale ricorrendo alla nozione di "centro degli interessi principali del debitore". In tal caso, infatti, la Commissione dovrà limitarsi ad applicare semplicemente il Regolamento (UE) sull'insolvenza transfrontaliera, che definisce appunto il centro degli interessi principali come il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Superfluo osservare che, di conseguenza, la competenza territoriale per l'apertura della procedura concorsuale d'insolvenza sarà del Tribunale nel cui circondario è situato tale centro d'interessi.

Si pensi poi al compito di curare "il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi"; direttiva che a sua volta appare quanto mai dilatabile in sede attuativa.

Ma anche l'invito, contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. m), a "riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge", apre, con tutta evidenza, la stura ad una radicale riformulazione dell'impianto normativo vigente, anche con riferimento a tematiche, come quella delle Garanzie non possessorie (art. 11) che, di fatto, sono state già oggetto di normazione anticipata (v. il [D.L. N. 59/2016](#)).

Sarà perciò (e però) cura della Commissione esercitare con il massimo equilibrio il suo difficile compito, evitando di “allargarsi” eccessivamente e cercando soprattutto di non abbandonare quella lineare semplicità della legge fallimentare del ‘42, che, non per caso, le ha consentito di sopravvivere finora, per così lungo tempo. Si tratta allora di focalizzare, in primo luogo, la *ratio* dei singoli principi e criteri, per non sconfinare oltre il campo in cui essi dovrebbero trovare disciplina, ed articolare quest’ultima in modo leale e coerente. Vorrebbero contribuire a chiarire limiti e portata dell’imminente intervento attuativo le brevi osservazioni con cui, di seguito, verranno tratteggiati brevemente (solo) alcuni dei molto numerosi profili e possibili direttrici lungo cui potrebbero dipanarsi le proposte di normazione di dettaglio.

## 2. Il profilo lessicale

Uno dei profili più salienti del nuovo disegno riformatore ha un’indole spiccatamente nominalistica.

Si vuole, in particolare, sull’onda di una “filosofia” che va ormai da anni diffondendosi a livello europeo, che non si parli più di “**fallimento**”, termine dunque da espungere radicalmente con tutti i suoi derivati [art. 2, lett. a)], né, quindi, di “falliti” ( Peraltro al “fallimento” già non faceva più riferimento il disegno di riforma redatto nel 2004 dalla Commissione Trevisanato) per scongiurare così quell’alone di discredito sociale quasi incancellabile, che una lunga tradizione culturale ha riservato ad *decoctus* (tanto dal presumerne per implicito, e costantemente, la concomitante qualità di *fraudator*), riducendo l’evento-insolvenza solo ad una delle possibili manifestazioni – certo la più grave - della crisi d’impresa (ma anche della vita di chi imprenditore non è), che, per quanto patologica, non dovrebbe – salve le ovvie eccezioni - intendersi né come necessariamente illecita, né di carattere straordinario, e ciò anche al fine di consentire ordinariamente a chi abbia sofferto di tale crisi una seconda *chance*, la quale, stando almeno ad alcune recenti teorie, dovrebbe rendere più facile – attraverso la verginità del *fresh start* – non compiere più gli stessi errori del passato e gestire l’impresa con maggior successo. Ragione che, a sua volta, è stata posta a base del criterio direttivo teso a facilitare al massimo la conclusiva *discharge* del debitore, riconoscendogli il diritto a veder cancellati i debiti che siano rimasti ancora insoddisfatti pur dopo la liquidazione giudiziale del suo patrimonio, prevedendosi: un’esdebitazione *di diritto* riservata alle insolvenze minori [art. 8, lett. b)]; l’esdebitazione anche per le società [art. 8, lett. c)]; in materia di sovraindebitamento, l’esdebitazione del debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura [art. 9, lett. c)]; l’estensione degli effetti esdebitatori del concordato preventivo anche ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti della società [art. 6, lett. o)].

Si parlerà dunque d’ora in poi non di “fallimento”, ma piuttosto di “**procedura di liquidazione giudiziale dei beni**”, anche se resta ancora da stabilire come chiamare – le volte in cui le norme intendano farvi riferimento - quello che finora era il “fallito” (“insolvente”? “debitore”? “imprenditore”?).

Si tratterà di distinguere poi anche terminologicamente una **procedura di liquidazione giudiziale major** (corrispondente al fallimento classico) da una **procedura di liquidazione giudiziale minor**, riservata quest’ultima non solo alle imprese sotto-soglia (ex [art. 1](#) l.fall.), ma anche ai debitori civili, ai consumatori e ai professionisti [art. 2, lett. e)], oggi assoggettabili alla procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento.

Ma anche tale ultimo concetto, il **sovraindebitamento** appunto, non è ben certo se sia destinato a ridimensionarsi o anche a sparire del tutto o se la Commissione riterrà di conservargli ancora un autonomo e distinto rilievo. Occorre al riguardo considerare che, da un lato, dal punto di vista dei requisiti oggettivi, la delega sembra contemplare le sole due figure dell’**insolvenza** e della **crisi**[configurandosi questa come **probabilità di futura insolvenza**: art. 2, lett. c)], nozioni che, dunque, sembrerebbero destinate a convogliare al proprio interno, semanticamente, anche lo stato di sovraindebitamento; ma dall’altro che, sia pure senza imporre il perdurare di tale nozione, ad essa si riferisce esplicitamente l’art. 9 nel dettare i criteri finalizzati al riordino della sua attuale disciplina [comprendendo tra l’altro nella procedura anche le persone giuridiche – lett. i) – e i soci illimitatamente responsabili – lett. a) -, ed individuando criteri di coordinamento nella gestione delle procedure riguardanti più membri della stessa famiglia – lett. a)].

Non è dato peraltro sapere se all’espunzione nominalistica del fallimento dai testi di legge che dovrà realizzarsi con i decreti attuativi, si accompagnerà poi anche un concomitante ostracismo nel linguaggio comune. Del che

è lecito dubitare, almeno con riferimento ai prossimi anni.

Credo infatti difficile immaginare, ad esempio, che possa andare in immediata perenzione, nel linguaggio comune e corrente, lo stesso verbo “fallire” o l’aggettivo sostantivato “fallito” che sta ad indicarne il soggetto; o che, per riferirsi all’azione disciplinata dall’[art. 67 l.fall.](#), che finora è stata sempre appellata - *vulgo* - revocatoria “fallimentare” (appellativo, però, si badi, solo extra-normativo, poiché l’attuale legge fallimentare non accoppia mai l’aggettivo “fallimentare” contale revocatoria), da domani si utilizzi, *sic et simpliciter*, un’espressione diversa (revocatoria “speciale”? revocatoria “concorsuale”? revocatoria “non ordinaria”? ...).

Del resto, i modi di intendersi che hanno avuto origine e diffusione nel linguaggio corrente sono duri a morire e non scompaiono certo per forza di legge, ma semmai a seguito del radicarsi di un differente *habitus* culturale (anche se è vero che, almeno in parte, le stesse leggi possono contribuire a farlo evolvere). Questa prevedibile provvisoria ultrattività dei tradizionali termini “**fallimentaristici**” nel linguaggio comune potrebbe comunque servire ad evitare la possibile confusione - anche di concetti - che potrebbe conseguire all’immediato trauma dovuto ad una così vasta riscrittura del lessico gius-concorsuale.

Ad ogni modo, se questo profilo ha, nel quadro della delega, l’evidente funzione di “manifesto”, se costituisce, come dire, la “targa” da mettere sulla porta della riforma, e così attrarla, e spingere gli operatori ad invararla, in una dimensione più moderna, e - se si vuole - “politicamente corretta”; tuttavia l’operazione di “bonifica” presenta anche qualche rischio sistemico, tanto che la delega non omette di ammonire il Governo a garantire che, cambiate anche nelle disposizioni penali (soltanto) le espressioni nominalistiche - difetta infatti la soluzione che sarebbe stata ottimale, quella cioè di una novellata disciplina anche della parte della legge fallimentare relativa alla configurazione dei reati -, resti comunque ferma **la continuità delle fattispecie criminose**.

Senonché, conservare siffatta **continuità normativa** non è operazione tanto semplice, e certo non basta a tal fine, né può considerarsi inoffensivo, semplicemente cambiare nelle norme incriminatrici una parola con l’altra, ad es. la parola “fallimento” con la parola “insolvenza”.

Bisogna infatti tener conto (come non si è mancato di evidenziare in sede di audizioni parlamentari: v. anche Mucciarelli - 21.9.2016) che nelle suddette fattispecie il **fallimento** è inteso - tecnicamente - come **sentenza dichiarativa di fallimento** e il **fallito**, a sua volta, è colui che viene dichiarato tale con la suddetta sentenza. È appena il caso di rimarcare che, invece, l’**insolvenza** è solo il **presupposto effettuale della sentenza** che ne dichiara e sanziona la sussistenza.

Nelle correnti costruzioni teoriche il dichiarato fallimento opera perciò come fattore di semplificazione al fine di integrare la fattispecie incriminatrice, fungendo da condizione oggettiva di punibilità, senza che occorra il prefigurarsi *ex ante* nell’autore del reato di tale condizione, perché essa, appunto, opera oggettivamente, senza alcun rilievo sul piano della situazione psicologica soggettiva (in tal modo più gravemente sanzionando - ad es. *sub specie* di bancarotta - reati che, al di fuori del fallimento, avrebbero una configurazione minore e quindi sarebbero puniti meno gravemente o non sarebbero puniti affatto).

Ove invece nell’impianto normativo facesse difetto tale condizione oggettiva ai fini dell’integrazione delle fattispecie di bancarotta, inevitabilmente finirebbe per ritenersi necessaria la sussistenza di un profilo doloso (anche solo eventuale) nella prefigurazione del realizzarsi dell’evento-insolvenza, con conseguente onere probatorio tutt’altro che lieve.

Non basterà perciò, per garantire la continuità, usare formule sostitutive purchessia, ma occorrerà inserire con estrema attenzione norme finalizzate a sancire l’equivalenza tra le sentenze destinate, prima e dopo la riforma, ad accertare l’insolvenza (quella dichiarativa del fallimento e quella di apertura della liquidazione giudiziale), magari precisando altresì che tale variazione non porrà nel nulla i processi già iniziati (sulla base dei presupposti antecedenti), esito forse inevitabile se tale equivalenza non fosse realizzata e/o neppure formalmente dichiarata.

Sempre in ambito penalistico va rammentata poi anche la direttiva (art. 13) sui rapporti tra liquidazione giudiziale e procedimenti penali nel cui ambito siano intervenuti provvedimenti di sequestro o confisca di beni appartenenti al debitore insolvente, che andrà attuata nel rispetto della razionale calibratura che la ispira, potendo affermarsi in alcuni casi la prevalenza degli interessi pubblici (laddove i provvedimenti siano emessi in base alle disposizioni del codice antimafia), e, in altri, dei creditori (laddove i provvedimenti siano emessi in

applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi da propri dirigenti o dipendenti).

### 3. Le misure di allerta e la procedura di composizione assistita della crisi

Un altro profilo fortemente innovativo è la programmata **introduzione**, peraltro propiziata già fin dall'epoca della Commissione Trevisanato nel 2004, di **misure di allerta** (art. 4) e di una **fase preventiva, stragiudiziale e confidenziale che l'imprenditore potrà attivare** presso un organo pubblico - l'**OCC** - istituito presso le Camere di Commercio, con funzioni facilitatorie, mediatricie, consulenziali e di supervisione, per essere aiutato ad individuare i fattori di crisi della sua impresa e giungere eventualmente ad un accordo (**composizione assistita**) con i creditori, così da "porre rimedio allo stato di crisi", relegandosi l'eventuale intervento giudiziale a casi limitati, solo ove esso risulti necessario e proporzionato. La procedura potrà peraltro essere attivata anche d'ufficio dopo l'intervenuta allerta comunicata da creditori qualificati [lett. d) ed e)].

Non vi è però alcuna precisazione sui requisiti di professionalità che dovrebbero avere i soggetti da inserire negli organismi, lacuna che dovrà colmare la Commissione per evitare che il meccanismo di allerta cada proprio sul difetto di autorevolezza e credibilità di chi deve fornire supporto consulenziale in questa fase.

I **segnali di allarme** potranno e dovranno scattare in modo autonomo per incentivare l'imprenditore ad attivare la suddetta fase. Allo stesso fine sono previsti **altri incentivi alla discoverye** disincentivi a nascondere lo stato di sofferenza dell'impresa. Infatti, l'imprenditore che si affida tempestivamente alla composizione assistita della crisi potrà fruire di un esonero dalla responsabilità penale per bancarotta se il danno patrimoniale sia di speciale tenuità, di attenuanti per gli altri reati e della riduzioni di interessi e sanzioni relativi ai debiti fiscali dell'impresa. La Commissione è chiamata a specificare il requisito della tempestività sulla base dei parametri individuati dalla delega.

I succitati segnali d'allarme presuppongono **specifici doveri d'informativa** da parte di organi addetti al controllo interno ed esterno all'impresa (peraltro nello stesso ordine d'idee si spiega l'allargamento dei soggetti legittimati a presentare l'istanza di apertura della liquidazione; vi si comprenderanno anche - art. 2, lett. d) - i soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa, oltre che il P.M. che ne sia comunque notiziato).

Tali direttive sono indubbiamente opportune, costituendo una **garanzia in più contro la possibile inerzia degli organi amministrativi**, che sono quasi sempre i principali responsabili (anche se non necessariamente gli unici) del dissesto dell'impresa. E proprio in ragione di tale funzione suppletivo/integrativa (che - si potrebbe dire - naturalmente è chiamato a svolgere l'organo sindacale) é apprezzabile che il riferimento della delega sia fatto anche e in primo luogo a tale organo.

Ed anche la **previsione del potere di iniziativa** - con caratteri di maggiore generalizzazione - **da parte del pubblico ministero** è apprezzabile, poiché risponde alla necessità di coprire in modo confacente l'area dell'intervento pubblico (indubbiamente essenziale ed ineliminabile) nelle procedure di crisi in luogo dell'abrogata e pregressa competenza officiosa del Tribunale.

La recente crisi globale ha del resto anche troppo incisivamente dimostrato quanto sia importante per la tenuta del sistema economico **conservare i valori d'impresa e non abbandonare gli imprenditori**, senza alcuna difesa, alle manovre speculative delle grandi agenzie centralmente operanti in un mercato ormai in larga misura eterodiretto, o alle sorti, nel migliore dei casi, di un mercato preda di spiriti irrazionali. Matura è ormai la consapevolezza di come tale obiettivo sia realizzabile solo in proporzione alla precocità con cui si rendono conoscibili i fattori critici e si interviene a sanarli.

Non ci si può nascondere che nella tradizione iper-privatistica o finanche solipsistica dell'imprenditoria italiana questi nuovi strumenti di controllo e di intervento, che necessariamente almeno in parte si calano nella vita



dell'impresa, possano rappresentare quasi una rivoluzione, ma è certo che non avrebbe più senso contrastarne l'introduzione sulla base di pregiudiziali ideologiche, essendo ormai oggettivamente imposta, dinanzi ad un conflitto sempre più acceso e vasto di interessi e soggetti, una pur moderata etero-regolazione difensiva contro la crisi - del resto, è ormai un dato di comune evidenza che crisi e insolvenza non siano un affare esclusivo dell'imprenditore, coinvolgendo una miriade di situazioni di interesse e di rapporti superindividuali -, così da riportare anche concretamente l'impresa alla sua funzione ed utilità sociali (art. 41, comma 2, Cost.), e ciò per la tutela anche delle stesse imprese che operano in contiguità con quella in crisi e di tutti gli *stakeholders* comunque in rapporto con essa.

Si è rivelato essenziale, comunque, **garantire una conservazione dei valori aziendali** al di là degli interessi e della persona del singolo imprenditore o investitore, e di tale nuova consapevolezza si rinviene traccia:

- nell'ormai dichiarata prevalenza di tutela in sede concordataria e fallimentare per le soluzioni finalizzate alla **continuità aziendale** [art. 2 lett. g)] (a scapito di quelle meramente liquidative), da realizzare anche tramite l'intervento di terzi [art. 6, lett. a)] e consentendosi sia la possibilità di moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, sia la possibilità di presentare la proposta anche quando essa preveda la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa oppure quando l'azienda sia oggetto di contratto di affitto [art. 6, lett. l)]. Si evidenzia sul punto che la continuità aziendale comunque non viene e non va intesa neppure dalla delega come valore assoluto, poiché sarà sempre necessario che il piano garantisca il miglior soddisfacimento dei creditori. La continuità dovrà dunque essere la soluzione più conveniente rispetto alla possibile liquidazione giudiziale, requisito, questo della convenienza, che va esplicitato nella proposta e nel piano, così diventando parte del controllo demandato al Tribunale e al commissario giudiziale. Ne consegue la conferma del contemperamento, che la delega vuole realizzare, tra conservazione dell'impresa e tradizionale tutela dei creditori. In definitiva, saranno ammissibili i concordati delle sole imprese che siano idonee a proseguire l'attività realizzando flussi finanziari e un profitto tali da consentire di soddisfare progressivamente i creditori in misura maggiore di quella che potrebbero ottenere con la mera liquidazione immediata degli assets patrimoniali. Quanto ai concordati di natura liquidatoria, essi saranno consentiti solo quando siano ritenuti, per l'apporto di risorse esterne, idonei a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari (art. 6, lett. a);
- nell'acquisita possibilità dei terzi *competitors* di concorrere al rilievo delle aziende soggette a concordato preventivo con proprie proposte alternative, ma anche, per analogia anche se opposta prospettiva, nella prevista **soggezione dei terzi creditori estranei** all'impresa - anche contro la propria volontà - **alle soluzioni compositive** della crisi (accordi di ristrutturazione e di moratoria) che siano condivise da ampie maggioranze di creditori [ma in futuro finanche omologabili - art. 5, lett. b) - ove vi aderisca meno del 60% dei creditori, in presenza di talune condizioni compensative o tutorie]. È peraltro prevista la possibilità di estendere l'applicazione delle convenzioni di moratoria anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari, fermo restando il requisito della conclusione dell'accordo con creditori che rappresentino almeno il 75% del passivo riconducibile a una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee [art. 5, lett. a).

Naturalmente anche in quest'ambito è cruciale la **modalità di formulazione delle norme di dettaglio**, essendo evidentemente ben diverso, se si vuole davvero realizzare lo scopo cui mirano le nuove misure di allerta e di composizione assistita della crisi, imporre ad esempio all'Agenzia delle Entrate, agli agenti della riscossione, agli enti previdenziali o agli altri creditori qualificati, di comunicare il debito insoddisfatto quando esso raggiunga ad esempio la soglia di 50.000 euro o invece quella di 200.000, giacché in tale forbice potrebbero rientrare miriadi di situazioni di crisi che, optandosi per la seconda soglia più alta (nell'esempio quella di 200.000 euro), potrebbero restare nascoste e quindi sottratte alle *chances* di salvataggio derivanti da

una *discovery* precoce.

Hanno poi anche importanza cruciale, poiché da esse dipende l'*appeal* che può avere o meno l'accesso alla fase confidenziale che mira alla composizione assistita della crisi, **le forme e modalità delle eventuali misure cautelari-interdittive-inibitorie** che potrebbero adottarsi nella fase compositiva per agevolare l'accordo con i creditori, anch'esse da individuare e regolare in sede delegata (anche chiarendo in che modo possa conservarsi, in presenza di tali misure, il requisito della confidenzialità); le modalità di selezione e i requisiti di professionalità ed indipendenza del personale preposto alla composizione della crisi; le forme di attivazione dei rapporti di rete per garantire un reale apporto consulenziale e di collaborazione tra *stakeholders*. Ma non minore importanza avrà il variabile tasso di semplificazione con cui verranno conformate le norme disciplinanti la stessa fase confidenziale innanzi all'OCC (e dovrà aversi cura di evitare anzitutto possibili duplicazioni con l'eventuale fase giudiziale successiva) e la variabile estensione che possono assumere in concreto le categorie dei "creditori qualificati" o "istituzionali" (che potrebbero ad esempio includere banche e società finanziarie) tenuti agli obblighi di informativa.

Se, peraltro, come suggerisce anche la [Raccomandazione della Commissione UE 2014/135/UE](#), a cui in larga parte si ispira il disegno riformatore, ristrutturarsi in una fase precoce significa anche massimizzare il valore totale di *recovery* per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale, tale risultato, già oggi ed anche per la legge delega perseguibile con le proposte di terzi concorrenti, è non dimeno condizionato anche dal tasso di coerenza endo-sistemica degli strumenti processuali adottati.

#### **4. La necessità di coerenza del sistema normativo e degli strumenti processuali: riduzione dei costi, specializzazioni, competenze, semplificazioni, accelerazioni, armonizzazioni**

In questa luce vanno lette ad esempio le direttive della delega volte ad ampliare la platea dei soggetti e delle occasioni di **controllo**, prevedendosi il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire **assetti organizzativi adeguati** per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale [art. 14, lett. b)]; modificando i requisiti dimensionali delle S.r.l. in presenza dei quali è imposto loro di dotare la propria struttura di un **organo di controllo** [art. 14, lett. g)], ad assicurarne la istituzione effettiva [art. 14, lett. h) e i)], a consentire la **denuncia al tribunale delle gravi irregolarità**, secondo l'[art. 2409](#) c.c., anche quando un organo di controllo manchi del tutto [art. 14, lett. f)].

È divenuto poi chiaro a tutti che se i costi per progettare e porre in atto una soluzione compositiva, quale è ad esempio il concordato preventivo, sono troppo alti (come sono stati indubbiamente finora), il parallelo ridursi delle somme destinate a soddisfare i creditori pregressi costituirà un disincentivo esiziale sia per i creditori che per il debitore.

Così, per tale motivo, la delega cerca di dare coerenza interna al nuovo apparato normativo per garantirne in concreto l'efficienza, disponendo in via generale la necessaria **riduzione** non solo dei **tempi**, ma anche dei **costi** delle procedure concorsuali [art. 2, lett. l)], a cominciare dalle **prededuzioni**, soprattutto quelle che sorgono per **prestazioni professionali** [art. 6, lett. d)] (che a mio avviso dovrebbero comprendere anche quelle dell'OCC e dei periti da tale organismo eventualmente nominati in fase di composizione assistita).

A sua volta l'art. 7, comma 6, lett. a), contempla la limitazione della prededuzione in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore nei contratti pendenti, compreso l'esercizio provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura, così portando a maggior coerenza, almeno in quest'ambito, la stessa funzione della prededuzione come trattamento riservato ai soli crediti aventi una genesi endo-concorsuale.

L'art. 6, comma 1, lettera d) prevede altresì, in tema di concordato preventivo, che venga determinata "l'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura". Non è irragionevole ipotizzare che la medesima disciplina possa estendersi anche alle procedure di fallimento, quanto ai compensi dei difensori della procedura, dei consulenti, degli stimatori.

Infine, l'art. 6, lett. p) prevede il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in

crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice solo nel caso di successiva liquidazione giudiziale.

Si segnala anche in tal caso la vasta possibilità di intervento attuativo della Commissione, tenuto conto che la specificazione dei modi e dei criteri con cui dovrebbe realizzarsi l'obiettivo di riduzione dei tempi e dei costi si limita a due sole indicazioni generiche (responsabilizzazione degli organi di gestione e contenimento delle ipotesi di prededuzione, anche con riguardo ai compensi dei professionisti).

Relativamente ai costi, nell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) allegata alla Relazione ministeriale sul disegno di legge si legge che il concordato preventivo comporta costi e spese legali prededucibili che assorbono in media il 30% dell'attivo, mentre nel fallimento i costi sono pari in media al 5%, con una conseguente dispersione di risorse - pari circa al 25% dell'attivo, ossia ad  $\frac{1}{4}$ ! - altrimenti destinate o da destinare, quoad naturam, ai creditori anteriori.

Quanto, al contenimento delle ipotesi di prededuzione, specie se correlate a compensi professionali, certamente si tratta di obiettivo essenziale che forse dovrebbe essere realizzato anzitutto riducendo le stesse cause dell'intervento sempre più variegato ed elefantico dei professionisti. Basti ricordare che, nel concordato preventivo, sono solitamente presenti almeno un advisor, un esperto attestatore (che talora si avvale anche di un revisore contabile o di una società di revisione per certificare la veridicità dei dati aziendali), almeno un LEGALE, due o più periti (per la stima immobiliare/mobiliare/aziendale, oltre che per rendere attestazioni speciali: ex [artt. 160](#), comma 2, [182-quinquies](#), [182-septies](#)), un precommissario, un commissario giudiziale, altri periti (periti endoconcordatari nominati dal giudice delegato), un liquidatore giudiziale.

Come ho già avuto modo di segnalare, tali costi, però, non sono certo un vantaggio per il debitore, e quindi non sono in senso proprio il segno di un sistema debtor oriented. Bisogna piuttosto francamente ammettere che tali costi sono semmai il sintomo del sotteso operare della volontà di avvantaggiare alcuni ceti professionali, per i quali i concordati rappresentano ormai una lucrosa occasione di lavoro e guadagno. Ma si tratta di un beneficio che non può più continuare ad essere riconosciuto, poiché determina l'ingiustificabile sottrazione di ingenti risorse che dovrebbero essere destinate ai creditori concorsuali, cioè a coloro che hanno effettivamente sopportato il rischio d'impresa, a vantaggio invece di professionisti che tale rischio non hanno mai prima affrontato, atteso che appaiono sulla scena concorsuale per la prima volta solo in occasione dell'instaurarsi di ogni singola procedura, e che sono chiamati a svolgere perdipiù attività in gran parte meramente duplicative. Il caso emblematico è rappresentato dalla figura dell'esperto attestatore, chiamato a certificare sia la veridicità dei dati aziendali, che, soprattutto, la fattibilità del concordato, fattibilità che poi è comunque oggetto di un nuovo apprezzamento da parte sia del commissario giudiziale che del Tribunale, ciascuno secondo le proprie competenze. Si ha dunque una sostanziale duplicazione, la cui inutilità è poi attestata da un'analisi recentemente condotta dall'OCI su 700 procedure di concordato preventivo (cfr. G.Negri, *Concordati ad alto "prezzo"*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 giugno 2016, 25 ove in particolare il consumo dei costi della procedura viene considerato pari al 60% delle disponibilità liquide), all'esito della quale è risultato, tra l'altro, che l'attività di controllo del commissario giudiziale è stata comunque molto più incisiva di quella esercitata dal professionista attestatore.

Se si considera il nuovo assetto prefigurato dalla delega, almeno la figura dell'attestatore dovrebbe essere eliminata.

Tra l'altro l'eliminazione della figura dell'attestatore sembra ora quasi essere implicitamente imposta dall'art. 6, lettera f), della legge delega, laddove si pone, come direttiva, "l'esplicitazione dei poteri del tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla realizzabilità economica dello stesso". Infatti, recuperata così al Tribunale la funzione di controllo sulla fattibilità (anche economica) del concordato, non dovrebbe avere più ragione di esistere la figura dell'attestatore, venendo meno l'unico scopo per cui era stata creata (sostituire appunto il Tribunale nell'espressione del giudizio di fattibilità). In sostanza, tale figura ben può essere ormai eliminata (espressamente), o ne andrebbe quantomeno ridotta la funzione, precisandosi che è limitata solo ad attestare la veridicità dei dati aziendali. D'altra parte l'art. 24, ult.co., del disegno di legge partorito qualche anno fa dalla Commissione Trevisanato prevedeva, non senza ragione, che fosse il commissario giudiziale a depositare una relazione di fattibilità (i.e.:



attuabilità) e non un terzo attestatore (“Il commissario giudiziale deposita una relazione, consultabile dai creditori, sulla attuabilità del piano entro il termine di sessanta giorni dall’apertura della procedura”). Andrebbe poi contestualmente eliminata anche l’obbligatoria presenza di legali ai fini della presentazione della domanda di concordato (da nominarsi a sola discrezione del debitore, quando ritenga di non poterlo fare da sé).

Il criterio sopraindicato che, a ben vedere, risponde non solo o non tanto al fine di garantire una **maggior tutela della par condicio tra creditori** (piuttosto più direttamente perseguito dall’art. 10, laddove impone di riordinare e **revisionare in senso riduttivo il sistema dei privilegi**), ma piuttosto ed ancor prima a quello di rendere più facile realizzare, in termini oggettivi, il salvataggio e la continuità dell’impresa, sinora spesso compromessa proprio dal proliferare dei costi di accesso alle procedure compositive.

Dinanzi alla mancata specificazione con maggiore dettaglio del criterio cui il Governo deve attenersi nell’opera di riduzione, la Commissione avrà sostanzialmente carta bianca. L’operazione è assai delicata perché non è la stessa cosa limitarsi a togliere qualche privilegio qua e là, oppure incidere significativamente su alcuni settori ove i privilegi abbondano a dismisura (ad esempio quello bancario: privilegi per credito industriale, fondiario, peschereccio e così via) anziché su altri settori ancorché parimenti densi di stratificazioni privilegiate (ad esempio il settore dei crediti fiscali), o attribuire una certa posizione nella graduazione anziché un’altra (al primo posto piuttosto che al 18°), o una certa tipologia di prelazione (mobiliare piuttosto che immobiliare).

In punto di privilegi giova richiamare anche la direttiva della delega per disciplinare nel concordato preventivo il trattamento del credito IVA, tenendo conto delle sentenze della Corte di giustizia UE [lett. q)]. Ricordo che, rovesciando la posizione della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, la Corte di Giustizia UE con la sentenza 7 aprile 2016, [C-546/14](#), ha stabilito che la procedura di concordato preventivo prevista dall’art. 182-ter L.F. è compatibile con il diritto comunitario anche se viene previsto il pagamento soltanto parziale del debito IVA da parte dell’imprenditore in difficoltà finanziaria, a condizione che un esperto indipendente attesti che l’erario non otterrebbe un pagamento maggiore in caso di fallimento. A tale pronuncia si sono successivamente adeguati sia il legislatore italiano che la giurisprudenza della S. Corte.

L’art. 7, comma 4, esclude a sua volta che siano esonerati dalle regole concorsuali le esecuzioni speciali e i privilegi processuali anche di natura fondiaria.

Merita ancora di essere segnalata, nel quadro della direttiva tesa a ridurre l’incidenza dei privilegi, la previsione contenuta nell’art. 6, lettera h), che propone di disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro. Tale previsione fa sua una recente interpretazione della S. Corte che, infrangendo un indirizzo più che secolare, ha affermato come possibile il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati nel concordato preventivo, e, siccome è previsto per legge che essi non possano votare se non rinunciando alla prelazione, ha aggiunto che, in caso di prevista dilazione, debba l’attestatore indicare volta a volta quale sia il sacrificio che ne consegue per i creditori privilegiati commisurando ad esso, nel quantum, la misura in cui i creditori possono esprimere il proprio voto. Si tratta di un’interpretazione che ha dato la stura a soluzioni potenzialmente incerte ed arbitrarie (non essendo stati sinora proposti criteri di quantificazione certi e di comune/uniforme attuazione sul valore economico del sacrificio causato da una dilazione), che la delega vuole evitare.

Forse a tal fine potrebbe essere posto anche un limite temporale massimo alla possibile dilazione.

Quanto ai creditori di cui è prevista la soddisfazione con mezzi diversi dal denaro, si dovrà precisare anche se debba trattarsi dei soli creditori chirografari, potendo non considerarsi conforme alla stessa natura del privilegio – una volta che se ne ammetta la perdurante previsione legale – la possibile nullificazione con il meccanismo della soddisfazione con mezzi diversi dal denaro riveniente dalla liquidazione dei beni oggetto della prelazione. Sempre nello stesso ordine di idee, all’insegna di una maggiore efficienza sistemica, si muovono le direttive della delega in tema:

- di **unificazione del modello processuale** per l’accertamento dello stato di crisi/insolvenza [art. 2, lett. d) e lett. e)] a cui dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli

enti pubblici, e relativamente al quale spetterà alla Commissione chiarire in che modo l'autorità giudiziaria dovrà classificare la sofferenza dell'impresa o del singolo debitore come crisi ovvero come insolvenza. Tale modello dovrebbe ispirarsi al vigente [art. 15](#) l.fall., con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo. Nella Relazione del Governo si legge che: "Il procedimento sarà suscettibile di diversi possibili esiti, a seconda del tipo di provvedimento richiesto al giudice e dell'accertamento positivo o negativo della sussistenza delle relative condizioni; ed appare coerente con questa logica il prevedere che un iniziale percorso concordatario, ove rivelatosi impraticabile, possa convertirsi automaticamente in un esito di tipo liquidatorio (corrispondente all'attuale fallimento), senza necessità di una nuova domanda – e dunque con risparmio di tempi e di costi – poiché l'iniziale domanda di regolazione della crisi sussume in sé tutti i prevedibili esiti del percorso giudiziale".

In effetti sarà necessario disciplinare dettagliatamente il percorso processuale anche quanto al suo esito nel modo indicato nella Relazione, tenuto conto che non vi è alcuna maggiore indicazione nella delega;

- di **accelerazione del procedimento**, anche nella fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l'insolvenza [art. 2, lett. d)]. L'unicità e semplicità del rito potrebbe a sua volta incidere – riducendoli – sui costi legali, prevedendosi all'uopo uno specifico parametro di calcolo dei compensi (legali, periti ecc.) in misura adeguatamente contenuta;
- di **unificazione dei diversi riti endo-procedimentali** [art. 2, lett. h)];
- di **armonizzazione del regime delle impugnazioni** [art. 2, lett. d)];
- di selezione ed inserimento in un apposito **albo** dei professionisti abilitati a svolgere le funzioni curatorie o commissariali [art. 2, lett. o)]. Andranno quindi disciplinati anche i requisiti richiesti per l'iscrizione e individuato chi avrà la competenza a decidere i nominativi che andranno ad alimentare tale albo. La disposizione è assistita da un'autonoma norma di copertura finanziaria (comma 2);
- di più attenta eliminazione del rischio della **incompatibilità** del curatore ove nominato in procedure consecutive relative alla stessa impresa [art. 7, lett. a)];
- di **potenziamento delle funzioni curatorie** anche con l'estensione della legittimazione all'esercizio delle **azioni di responsabilità** (art. 7, comma 5). E questo non certo per rimpinguare le poste destinate ai riparti, ma solo come incentivo indiretto agli amministratori a denunciare precocemente la crisi onde cercare di porvi rimedio.

Il curatore potrà promuovere l'azione sociale di responsabilità, l'azione dei creditori sociali ([art. 2394](#) c.c.), l'azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società ([art. 2476](#), settimo comma, c.c.), le azioni di responsabilità verso società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società ([art. 2497](#) c.c.).

Si è programmata inoltre – anche se senza maggiore specificazione (che forse sarebbe stata opportuna) – la necessità di individuare criteri uniformi di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilità, problematica che ancor oggi registra irrisolti contrasti giurisprudenziali.

Merita anche ricordare, a titolo di completezza, che al curatore in sede di chiusura della procedura di liquidazione potrà essere affidata anche la fase di riparto dell'attivo tra i creditori, fatta salva – in tal caso - la possibilità degli interessati di proporre opposizione davanti al giudice [art. 7, comma 10, lett. a)];

- di **potenziamento delle funzioni del commissario giudiziale** del concordato preventivo estendendogli la legittimazione a richiedere, su istanza di un creditore, la **risoluzione** del concordato

per inadempimento [art. 6, lett. n)]. Benchè tale previsione sembri dislocata rispetto alla problematica dei costi legali, in realtà vi è comunque connessa. Infatti la più concreta e realistica possibilità che si pervenga ad una risoluzione del concordato per inadempimento in ragione della legittimazione conferita al commissario giudiziale renderà meno frequenti – *ex ante* - le proposte improbabili o non fattibili, facendo anche risparmiare ai creditori, *ex post*, il costo di tali azioni risolutive. L'aver consentito con le recenti riforme che tale potere spettasse solo ai creditori ha concorso infatti a determinare un vero e proprio blocco perpetuo di attivi patrimoniali immobilizzati per miliardi di euro relativamente a concordati rivelatisi *ex post* non fattibili, benchè considerati tali *ex ante* a causa di attestazioni fittizie rese da poco imparziali esperti attestatori, concordati che sono rimasti però non risolvibili per la mancanza di convenienza dei creditori ad accollarsi i costi ed i rischi di un'azione di risoluzione che può sfociare, a concordato post-omologa ed in avanzata fase esecutiva, solo in un fallimento, ossia in una procedura che, a quel punto (ma solo a quel punto), certo non è più un'alternativa migliore rispetto al concordato, ma al più un'alternativa che produrrebbe un'uguale insoddisfazione.

Non si comprende però per quale motivo il disegno di legge resti, per così dire, in mezzo al guado, creando una sorta di legittimazione ripartita o di secondo livello (occorre prima l'istanza di un creditore al commissario giudiziale e solo dopo questi può agire). Sembra quasi che il commissario giudiziale non possa accorgersi da solo dell'inadempimento agli obblighi concordatari, avendo necessità che un creditore glielo dica, o che solo se un creditore glielo dica egli possa rinvenire una giustificazione formale all'azione;

- di competenza allargata e accentrata in materia concorsuale in capo ai tribunali più idonei a realizzare la **specializzazione dei giudici** e, per le amministrazioni straordinarie, in capo alle sezioni in materia d'impresa [art. 2, lett. n)]. La previsione è particolarmente delicata e pertanto arduo sarà il compito attuativo della Commissione al riguardo. Come è stato del resto sottolineato dall'OCF in sede di audizioni parlamentari, i procedimenti fallimentari pendenti per l'anno 2016, secondo i dati ministeriali, ammontano a 111.767 di cui circa 53.000 sono quelli sopravvenuti nell'anno 2016, conseguendone la facile previsione che le nuove sezioni o i pochi Tribunali medio-grandi che rimarranno competenti posano restare ingolfati dalle pendenze e che i tempi delle procedure invece di ridursi, malgrado la specializzazione dei giudici e la loro operosità, possano accrescersi.

Sul punto sono anche intervenuti alcuni ordini del giorno del Senato con cui si è voluto impegnare il Governo a valutare l'opportunità di individuare i tribunali competenti alla trattazione delle procedure concorsuali ordinarie relative agli imprenditori cosiddetti sopra soglia in un numero significativamente superiore a quelli presso i quali è istituita la sezione specializzata in materia di impresa e, salvo circostanziate e specifiche ragioni, con un circondario non inferiore a 200.000 abitanti, al fine di assicurare un proporzionato rapporto tra i flussi dei procedimenti sopravvenuti e le risorse date nonché un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di prossimità e quelle di specializzazione; a procedere, in sede di attuazione della delega, ad un'approfondita analisi dei dati connessi agli indici predeterminati dal legislatore delegante per la concentrazione della competenza in materia nonché, in particolare, ad una analitica valutazione di impatto della regolazione, in modo da escludere il prodursi di inefficienze a carico del servizio giustizia; a provvedere, infine, ad una successiva costante attività di monitoraggio della regolazione introdotta allo scopo di valutare l'opportunità di procedere ad interventi di revisione con i previsti decreti delegati correttivi. Altri ordini del giorno di analoga natura sono rivolti alla disciplina – ma in modo più generico - della responsabilità degli amministratori, dell' albo dei curatori e delle misure di allerta;

- di più accentuata **intensificazione dei poteri di controllo giudiziale** in tema di ammissibilità e – più specificamente – di fattibilità del concordato preventivo [art. 6, lett. f)] come effetto conseguente

- naturaliter* alle predette misure, stante la maggior garanzia data dalla specializzazione dei giudici;
- di ulteriore **semplificazione del procedimento di accertamento del passivo** (art. 7, comma 8), indicandosi a tal fine (in senso esemplificativo, ma non tassativo) varie modalità per realizzarla [tra l'altro: agevolando la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi e restringendo l'ammissibilità delle domande tardive – lett. a) -; introducendo preclusioni attenuate già nella fase monocratica – lett. b) -; prevedendo forme semplificate per le domande di minor valore o complessità – lett. c) -; attraendo nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione – lett. e) -];
  - di predisposizione di misure *ad hoc* per rendere ancor più **trasparente ed efficiente l'attività liquidativa** (art. 7, comma 9). Si prevede l'applicazione del sistema cd. Common, con l'introduzione di un mercato nazionale telematico unificato dei beni da vendere nella procedura, la possibilità di acquisto di tali beni da parte dei creditori, appositamente abilitati, su tale mercato; l'istituzione di un fondo per la gestione dei beni invenduti;
- 
- di approntamento di una – tanto attesa - più dettagliata disciplina, oggi del tutto lacunosa, della **fase di esecuzione del piano concordatario**, con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria [art. 6, lett. m)];
  - di una disciplina *ex novo* della crisi e dell'insolvenza dei **gruppi di imprese** (art. 3), prefigurandosi disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendosi, comunque, che anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi procedenti [lett. e)];
  - di **armonizzazione delle procedure di crisi e di insolvenza con la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori**, rispettando alcuni atti emanati dagli Organi dell'Unione europea in tale ambito [art. 2, lett. p)];
  - di **unificazione** più efficiente delle **forme di notificazione** degli atti (da effettuare in via telematica nei confronti del debitore professionista o imprenditore).

Uno scenario, in definitiva, quasi sconfinato, che metterà perciò veramente a dura prova la Commissione ministeriale.



[www.ilCodiceDeiConcordati.it](http://www.ilCodiceDeiConcordati.it)

Repertorio **on** line

**CDC 0.1 n. 23 del 24-08-2017 "Edizione Straordinaria! Edizione Straordinaria! La Cassazione ribalta i propri orientamenti dominanti rispetto alle conseguenze derivanti dalle violazioni degli artt. 38 TUB e 118 antecedente CDA"**

*What a Wonderful World*  
**(Bob Thiele - Louis Armstrong)**

Scusate l'interruzione estiva ma le due decisioni la richiedono.

Infatti... udite! udite! (avremmo detto un tempo):

*In primis* la SC ha ritenuto di dover rimeditare il principio dalla stessa fin qui affermato in ordine al non essere il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del T.u.b. determinativo della nullità del contratto di mutuo fondiario e del collegato contratto accessorio di garanzia ipotecaria.

Non solo: premiandosi così la lucida *caparbietà* del Tribunale di Bolzano, che per primo e da anni si poneva in consapevole quanto argomentato contrasto con i principi di cui all'antesignana Cass.3402/12, la SC ha riconosciuto che gli "*argomenti esposti nel decreto impugnato e ripresi dalla controricorrente appaiono idonei a rimettere in discussione il precedente del 2012*".

#### GIURISPRUDENZA

**Sub art. 111 L.F.**

**Il mutuo non è fondiario se si supera il limite dell'80%**

**Sulla nullità del contratto di mutuo fondiario**

Cassazione civile, sez. I, 31 luglio 2017, n. 19016 (Rel. Terrusi)

**Neppure nei contratti pubblici il subappaltatore può vantare alcuna prededuzione funzionale e tantomeno genetica**

**Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici**

Cassazione civile, sez. I, 4 agosto 2017, n. 19615 (Rel. Nappi)

Buona Lettura accompagnati da... meravigliosa musica!

Molto Cordialmente

[Antonio Pezzano](#)

Ps: e mi raccomando... seguite il CDC anche su [Facebook!](#)

Infatti, presto riprenderanno le pubblicazioni con interessanti decisioni su predeuzione, associazione professionale e 'forza' dell'art. 168 L.F., senza dimenticare che del privilegio si può beneficiare se, obbligati, il lavoratore v'è da pagare.

\*\*\*

Se vuoi segnalare una decisione delle Supreme Corti Europee ovvero della Corte Costituzionale, di Cassazione o del Consiglio di Stato oppure una Circolare, una Risoluzione o altra Prassi, inviala a [iocondivido@ilcodicedeconcordati.it](mailto:iocondivido@ilcodicedeconcordati.it)

**Se sei interessato agli aggiornamenti continui vai sulla pagina facebook del Codice Dei Concordati**


*Procedure concorsuali e diritto pubblico*

a cura di

Luigi D'Orazio e Luca Monteferrante

con la collaborazione di

Massimiliano Balloriani, Giuseppe Dongiacomo, Stefano Fantini, Stefano Francia, Riccardo Giani, Anna Chiara Marrollo, Antonio Pezzano, Massimiliano Ratti, Mauro Renna, Marco Rossignoli e Giulio Veltri.



FUCINA  
PSP

*Pensiero Sempre Positivo  
convinti come siamo che  
ogni situazione, anche la più  
difficile, abbia sempre  
un "altro punto di vista"*

La presente comunicazione potrebbe essere riservata nonché tutelata da segreto professionale ed è comunque a uso esclusivo del destinatario sopra indicato. Nel caso non fosse destinata a Voi, Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente e di distruggere quanto ricevuto.

This communication may be attorney-client privileged and is intended solely for the use of addressee. If you are not the intended recipient please immediately notify us by telephone or fax at the above numbers and destroy

this communication.

N.B.: Chi non desiderasse più ricevere mie e-mail sull'argomento, vorrà gentilmente segnalarmelo rispondendo semplicemente alla presente senza modificarne l'oggetto e scrivendo nel corpo del testo "NO".

---





ilCodiceDeiConcordati.it

**Sub artt. 163 e 182 *quater* L.F.**

**Sulla natura non decisoria dei provvedimenti sulla prededuzione assunti in sede di ammissione**

**Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2017, n. 13537 (Rel. Terrusi)**

Il provvedimento con cui il tribunale, in sede di ammissione al concordato preventivo, neghi (o riconosca) la natura prededucibile al credito dell'attestatore ai sensi del previgente art. 182 *quater*, co. 4 L.F. - ovvero a quello dell'ente finanziatore ex art. 182 *quater*, co. 2, L.F. - non è impugnabile con ricorso straordinario in cassazione perché privo dei requisiti di decisorietà e definitività, che conseguono solo alla pronuncia sull'omologa nel cui perimetro rientra anche lo scrutinio sul rango prededucibile dei crediti in esame in quanto incidente sulla condizione di fattibilità del concordato.

(Paolo Bortoluzzi e Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)

<http://www.ilcodicedeconcordati.it/index.php/articoli-massime/1125-cassazione-civile-sez-i-30-maggio-2017-n-13537-rel-terrusi.html>

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI	Aniello	-	Presidente	-
Dott. DI VIRGILIO	Rosa Maria	-	Consigliere	-
Dott. SCALDAFERRI	Andrea	-	Consigliere	-
Dott. MERCOLINO	Guido	-	Consigliere	-
Dott. TERRUSI	Francesco	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21235/2011 proposto da:

L.C.G., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Vescovio n.21, presso l'avvocato Manferoce Tommaso, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Consorzio Etruria S.c.a.r.l., in Concordato Preventivo, in persona dei Commissari Giudiziali Q.S., S.A. e

C.M., anche in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Attilio Friggeri n.106, presso l'avvocato Tamponi Michele, rappresentato e difeso dall'avvocato C.M., giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 04/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

**Fatto**

**FATTO E DIRITTO**

Rilevato che:

il dr. L.C.G. redigeva la relazione di cui all'art. 161, terzo comma, della legge fall. in merito alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano concordatario proposto dalla società Consorzio Etruria;

il tribunale di Firenze, con decreto in data 4-7-2011, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo ma nulla stabiliva relativamente alla prededucibilità del compenso del professionista attestatore;

il tribunale osservava che la previsione di prededucibilità di cui alla L. Fall., art. 182 quater, era "sottoposta alla valutazione del collegio" e che il collegio, attesa la complessità della fattispecie, non disponeva "prima della relazione del commissario giudiziale degli elementi idonei per la valutazione di esaustività della relazione di asseverazione";

il dr. L.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico mezzo col quale denuncia la violazione della suddetta norma, stante che il legislatore ha stabilito che il riconoscimento della prededuzione deve avvenire col decreto di ammissione, senza che alcun ruolo possa essere affidato al commissario giudiziale;

hanno replicato con controricorso i commissari giudiziali;

Considerato che:

il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., sul rilievo che il decreto in oggetto sarebbe in parte qua impugnabile solo per cassazione, in quanto decisivo e definitivo;

peraltro il ricorrente ha anche depositato una memoria, nella quale ha messo in evidenza di non aver più interesse al ricorso avendo ricevuto, nelle more, il compenso dalla società Consorzio Etruria;

il ricorso è dunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

la questione dei rimedi avverso il provvedimento del tribunale che, ammettendo l'impresa al concordato preventivo, neghi all'attestatore la prededuzione, o comunque non si risolva a pronunciare sulla relativa domanda, non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte ed è questione rilevante pur dopo il D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012;

l'art. 33, del citato D.L. ha infatti abrogato il quarto comma della L. Fall., art. 182 quater; tuttavia la previsione è rimasta operante nel riferimento ai crediti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'art. 160, o dall'accordo di ristrutturazione;

anche in tal caso i crediti sono assistiti da prededuzione "purchè la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato";

in guisa dell'importanza del tema, suscettibile di riproporsi in altri casi, e della mancanza di precedenti, la Corte reputa di affrontare egualmente la questione giuridica sottesa, onde enunciare nell'interesse della legge il principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c.;

in questa prospettiva è da negare al decreto di ammissione al concordato preventivo qualsivoglia definitiva incidenza sul rango del credito di cui si tratta;

la statuizione sulla prededuzione, assunta nel contesto del decreto di ammissione, si mantiene nell'ambito delle statuizioni accessorie, e come tale non può reputarsi lesiva di diritti;

la ragione sta nel fatto che la decisione (di qualsivoglia segno) adottata nella sede di ammissione può sempre essere ridiscussa in sede di omologazione o in caso di successivo fallimento;

una parte della dottrina ha contraddetto la prima affermazione in base all'argomento secondo cui nel procedimento di omologazione del concordato non v'è spazio per l'accertamento del credito o del relativo rango;

in verità la circostanza che nel concordato non esista la fase procedimentale di accertamento dei crediti non assume rilevanza quanto al tema in argomento;

quel che in effetti importa è che i crediti di cui si discute - sia quello dell'attestatore, nella vigenza della norma *ratione temporis*, sia quelli dei finanziatori - si riflettono sul piano di risanamento, e quindi finiscono per incidere, in connessione col profilo della prededucibilità, sulla condizione di fattibilità del concordato, da risolvere al momento dell'omologazione;

il giudizio sulla prededucibilità ex art. 182 quater, di crediti che sarebbero altrimenti chirografari, solo in apparenza non è scindibile dal giudizio di ammissibilità della proposta di concordato, giacchè l'omologazione può essere pronunciata o negata anche sulla base della questione della prededucibilità dei crediti detti; ed è logico inferire che ogni valutazione al riguardo è sempre suscettibile di essere rivisitata all'atto dell'omologazione, perchè il provvedimento col quale è disposta l'apertura della procedura di concordato preventivo ha natura solo ordinatoria ed è privo del carattere di definitività, avendo il fine di delibare le condizioni di ammissibilità del concordato, le quali restano tutte riesaminabili, senza alcuna preclusione e senza alcun pregiudizio giuridicamente rilevante sulle posizioni soggettive degli interessati;

al tempo stesso la decisione sulla prededucibilità dei crediti di cui si tratta incide sul calcolo delle maggioranze ai fini dell'approvazione del concordato (art. 182 quater, u.c.);

anche da questo punto di vista va affermata l'incidentalità e la strumentalità della questione della prededuzione, a fronte dei profili direttamente condizionanti il successivo giudizio di omologazione;

l'essere poi la norma fondamentale in materia rinvenibile nella L. Fall., art. 111, che dichiara prededucibili i crediti sorti "in occasione o in funzione delle procedure", coi limiti connessi alle singole previsioni, porta a confermare la conclusione appena indicata: che cioè l'esito della prededucibilità dei crediti di cui alla L. Fall., art. 182 quater, non è vincolante ove semplicemente deliberato al momento dell'ammissione al concordato preventivo;

la soluzione trova riscontro in quanto recentemente affermato da questa Corte in ordine al problema dei mezzi di gravame esperibili avverso le decisioni assunte in materia;

invero è il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, che possiede carattere decisorio, poichè emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa; così da essere idoneo al giudicato e tuttavia reclamabile ai sensi della L. Fall., art. 183, comma 1, e quindi non definitivo e non soggetto, quanto alle sue complessive statuizioni, a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; ricorso che invece resta proponibile contro il solo provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo (v. Cass. Sez. U n. 27073-16);

può dunque essere affermato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., il seguente principio: il provvedimento con cui il tribunale, in sede di ammissione al concordato preventivo, neghi la natura prededucibile al credito del professionista che ha attestato la fattibilità della proposta di concordato non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. perchè privo dei requisiti di decisorietà e di definitività;

stante la novità della questione giuridica, le spese processuali meritano integrale compensazione.

**Diritto**

**PQM**

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

7703/17



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto: concordato - omologazione -  
mancata risoluzione - dichiarazione di  
fallimento - ammissibilità - questione  
presupposti - identificazione -  
questione - *motivazione semplificata*

**Sezione Sesta - Prima Civile**

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 4361/16  
Cron. 17703  
Rep.  
Ud. 16.5.2017

Dott. Andrea Scaldaferrì	Presidente
Dott. Maria Giovanna Concetta Sambito	consigliere
Dott. Antonio Valitutti	consigliere
Dott. Massimo Ferro	consigliere relatore
Dott. Guido Mercolino	consigliere

Ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sul ricorso proposto da:

**EDILPROGETTI s.r.l** in persona dei liquidatori p.t., rappr. e dif.  
dall'avv. Furio Stradella, elett. dom. in Trieste presso il suo studio, in  
viale XX Settembre n. 13, come da procura a margine dell'atto

RICHIESTA  
RECUPERO  
DESE NON  
PAGATO

-ricorrente -

*Contro*

**FALLIMENTO EDILPROGETTI s.r.l** in persona del cur.fall. p.t.  
**FUTURA S.A.S. DI BRUNO PIZZIGNACCO**  
**PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI GORIZIA**  
-intimati-

per la cassazione della sentenza App. Trieste 29.12.2015, n. 755/15  
in R.G. n. 438/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
giorno 16 maggio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma  
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del  
Primo Presidente.

**FATTI DI CAUSA**

Rilevato che:

1. Edilprogetti s.r.l. impugna la sentenza App. Trieste 29.12.2015, n. 755/15 con cui è stato rigettato il suo reclamo avverso la sentenza Trib. Gorizia 29.5.2015 n.17/15 di dichiarazione del proprio fallimento;
2. secondo la sentenza era infondata la censura relativa alla preclusione alla dichiarazione di fallimento, quale costituita dall'essere stata la società ammessa al concordato preventivo, omologato ma ormai non risolto, per un verso esistendone «tutti i presupposti» e per altro risultando la inadempienza della debitrice al concordato stesso, costituendo il fallimento un caso di consecuzione delle procedure;
3. la società non era in grado di portare a compimento la propria liquidazione «né concordataria né societaria», aveva un debito maggiore di 500.000 euro (secondo le poste passive del bilancio 2012, così disattendendosi una diversa qualificazione dei crediti dei soci finanziatori, creata solo per il concordato successivo), l'insolvenza risultava la stessa, o al più ne costituiva un aggravamento;

4. la ricorrente deduce la violazione di legge circa il computo dell'indebitamento (erroneamente tratto dal bilancio, che non è prova legale, trascurando in ogni caso la postergazione dei crediti dei soci) e la consecuzione di procedure (inapplicabile, in difetto di pronuncia di risoluzione del concordato preventivo).

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Considerato che:

1. il secondo motivo, oggetto d'esame in via prioritaria per logicità di motivazione della stessa sentenza impugnata, è infondato, poiché non sussistono preclusioni alla dichiarazione di fallimento di società con concordato preventivo omologato ove si faccia questione - come non è contestato nella vicenda - dell'inadempimento di debiti già sussistenti alla data del ricorso ex art.160-161 l.f. e però modificati con detta omologazione, dovendosi verificare all'epoca della decisione così sollecitata i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f.;

2. in tal caso l'azione esperita dal creditore costituisce legittimo esercizio della propria autonoma iniziativa ai sensi dell'art.6 l.f., non condizionata dal precetto di cui all'art.184 l.f. e dunque a prescindere dalla risoluzione del concordato preventivo, il cui procedimento andrebbe attivato - previamente o concorrentemente - solo se l'istante facesse valere non il credito nella misura ristrutturata (e dunque falciata) ma in quella originaria, circostanza nemmeno dedotta o prospettata in ricorso;

3. detto principio si evince dalla caduta, già con la riforma del 2005-2006, di ogni automatismo tra risoluzione del concordato e fallimento, permettendo dunque l'art.186 l.f. di provocare tale evento anomalo (o anche l'annullamento) senza però imporre alcuna dichiarazione officiosa di fallimento, ma questa scissione di prospettive non implica ovviamente neanche una preclusione a che la dichiarazione



di fallimento si possa fondare su presupposti comuni che andranno accertati *ex novo*;

4. in questo senso la *ratio* della sentenza triestina non è stata colta, ove essa - limitandosi ad operare una mera ricognizione storico-economica del dissesto - ha meramente collegato l'insolvenza attuale, positivamente riscontrata, alla stessa già in capo ad Edilprogetti allorchè la società aveva domandato il concordato, osservando che ne costituiva l'evoluzione o anche la conferma, ciò a significare che la debitrice aveva continuato a non onorare i propri debiti;

5. Il secondo motivo è inammissibile, posto che già a fronte dell'affermazione del tribunale, per come riportata dalla corte, circa la sussistenza di tutti i «presupposti» per la dichiarazione di fallimento, la censura investe solo il limite dell'indebitamento, né si dà carico di indicare in quale sede e con quale tempestività siano stati contestati gli altri due parametri di cui all'art.1 co.2 l.f., bastando invero che anche per uno solo di essi il debitore non provi che non sia stato superato perché - acclarata l'insolvenza e la qualità di imprenditore commerciale - il tribunale debba dichiarare il fallimento;

6. In tema, osservato dunque il limite di autosufficienza del ricorso, va ribadito che *«L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba*



*trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova.»* (Cass. 625/2016).

7. parimenti, costituisce principio consolidato quello per cui *«ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità.»* (Cass. 24548/2016, 14790/2014), senza però che le medesime risultanze possano essere disattese ad iniziativa del debitore che ne invochi la parziale o diversa rappresentatività;

8. nella specie, la medesima doglianza non si appunta secondo la necessaria specificità, e risulta dunque inammissibile, allorché omette di censurare la netta affermazione della sentenza nel senso della non decisività che la questione della rinuncia al rimborso immediato avrebbe assunto per i soci finanziatori: ciò, sia perché la mancata inclusione dei rispettivi apporti finanziari tra i debiti della società era meramente conseguente alla creazione di apposita posta speciale funzionale alla sola proposta concordataria (come ben possibile anche per Cass. 21924/2011, ma senza effetti di per sé anche esterni a tale vicenda), sia perché nessuna postergazione, secondo la lettera del bilancio approvato, risultava nel 2012, che invece riportava un debito pieno verso quei medesimi soggetti;

9. si dà atto che l'omessa difesa delle parti intimiate preclude ogni diversa pronuncia sulle spese di soccombenza.


**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2017.

il Presidente

dott. Andrea Scalfaferrì



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*Giuseppina ODDO*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
del 17 LUG. 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*Giuseppina ODDO*

Civile Sent. Sez. 1 Num. 22273 Anno 2017

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 25/09/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

537  
2017

RG 18208/2015- g.est. m.ferro

Pag. 1 di 6

**AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12

-ricorrente-

*Contro*

**WITAMINE s.r.l.**, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. Pier Domenico Lombardo, elett. dom. in Roma, presso lo studio dell'avv. Giovanni Meliadò, in via Giambattista Vico n.1, come da procura in calce all'atto

- controricorrente-

per la cassazione del decreto App. Milano 15.6.2015, n. 2613/2015, in R.G. n. 55/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 9 maggio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per la cassazione con rinvio;

uditi gli avvocati Lorenzo Gardi dell'Avvocatura dello Stato e Pier Domenico Lombardo oer la società.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Agenzia delle Entrate impugna la sentenza App. Milano 15.6.2015, n. 2613/2015, in R.G. n. 55/2015, con cui è stato respinto il suo reclamo avverso il decreto Trib. Milano 4.12.2014 con cui è stata dichiarata la inammissibilità del ricorso per la risoluzione del concordato preventivo di Witamine s.r.l., per tardività.

2. Ritenne la corte d'appello, a fronte della rappresentazione che nessun pagamento dei crediti tributari privilegiati era stato eseguito dopo l'omologa dalla società, di dover confermare la prima statuizione, sulla premessa che: a) la data prevista per "l'ultimo adempimento previsto" coincideva con quella fissata per la terza ed ultima rata di saldo dei creditori chirografari di classe I (30 giugno 2013) ovvero,

“anche considerando” la cessione di marchio e macchine al fine del soddisfacimento del creditore chirografario di classe II, priva di indicazione cronologica ma per questo attinente ad obbligazione immediatamente esigibile, dunque al più il giorno dopo (1 luglio 2013), comunque la domanda del 9 luglio 2014 era tardiva; b) il predetto termine annuale era da considerarsi decadenziale, insuscettibile di interruzione o sospensione, perciò non processuale e per questo estraneo all’applicazione della sospensione feriale di cui all’art.1 l. n.742/1969.

3. Il ricorso è su un motivo, ad esso resiste la società con controricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 742 del 1969, nonché 36bis e 186 l.f., avendo erroneamente la corte escluso la natura processuale del termine per la domanda di risoluzione del concordato.

2. Il motivo è infondato. Osserva preliminarmente il Collegio che non ha trovato impugnazione l’accertamento condotto dalla corte in punto di “ultimo adempimento”, evento specificamente ricostruito quanto ai pagamenti dovuti ai creditori chirografari di classe I al 30.6.2013 e, quanto ai chirografari di classe II, “al giorno successivo”, posto che per i secondi il concordato prevedeva un saldo senza data ma mediante cessione di beni, né scadenza.

3. Va inoltre ulteriormente premesso che la fattispecie, per come regolata dall’art.186 l.f., non risulta incisa dalla formulazione acquisita dall’art.160 co.4 l.f. (per cui «*In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari*»), né da quella dell’art.161 co.2 lett. e) l.f. («*la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore*»), trattandosi di disposizioni che

l'art.23 co.1 del d.l. n.83 del 2015 ha prescritto applicarsi «ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», dunque con la vigenza della legge 6 agosto 2015, n. 132, a far data dal 21.8.2015.

4. Avendo pertanto la corte di merito cristallizzato l'individuazione dell'*ultimo adempimento previsto dal concordato* - in coerenza con l'art.161 co. 2 lett. e), prima parte, l.f. del testo *ratione temporis* vigente - in una prestazione complessa procedente dall'atto solutorio in favore dei creditori di classe I e infine culminante nella susseguente *cessio bonorum* in favore del chirografo di classe II, secondo la previsione del piano omologato, il *dies a quo* per giudicare di tempestività o meno l'iniziativa risolutiva va solo raffrontato alla *quaestio juris* della natura del termine dell'art.186 co.3 l.f. Sul punto va applicato il principio, cui questa Corte intende dare continuità, per cui «*il termine per proporre il ricorso volto alla risoluzione del concordato [...] decorre, ai sensi dell'art. 137 legge fall., dalla data di scadenza fissata per l'ultimo pagamento previsto [...] mentre soltanto allorché questa data non sia stata fissata il termine annuale, entro cui può richiedersi la risoluzione del concordato, decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione che si compiono non soltanto con la vendita dei beni, dell'imprenditore, nonché con la predisposizione e comunicazione del piano di riparto, ma anche con gli effettivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive.*» (Cass. 27666/2011). L'identità di *ratio* rispetto a fattispecie relative al concordato fallimentare appare evidente con riguardo alla natura decadenziale del termine (Cass.9118/1987), che ora - più vantaggiosamente per i legittimati, già ai sensi dell'art.137 l.f. - ha riguardo alla proposizione del ricorso e non alla pronuncia: per un verso, nell'attuale testo è trasposto in modo specifico un istituto già codificato nell'art.137 l.f. cui prima della riforma l'art.186 l.f. faceva un

rinvio in blocco (ed ora invece divenuto residuale) e, per altro verso, con l'omologazione anche del concordato preventivo si determina la chiusura del procedimento, così che il dedotto inadempimento e la domanda di risoluzione non sono eventi o atti interni al primo, ciò escludendo ogni richiamo pertinente all'art.36bis l.f., che sottrae alla sospensione feriale i termini processuali previsti negli artt.26 e 36 l.f. e nel presupposto che essi ancora ineriscano al medesimo contesto di procedimento pendente.

5. La conclusione, alla luce della riforma, è avvalorata altresì dall'espunzione della possibilità di instaurazione officiosa, com'era per la citata via del rimando al congegno del concordato fallimentare. L'istituto condivide invero, con altri dispositivi del sistema concorsuale (come l'eccezionale fallibilità entro l'anno dalla cessazione dell'impresa, secondo l'art.10 l.f.), la medesima esigenza di conferire stabilità alle relazioni commerciali che, avendo riguardo alla funzione della risoluzione, presuppongono quale ormai definitivo, con la omologazione inoppugnabile, l'accordo tra creditori e debitori e dunque solo per ipotesi rigorosamente intesa permettono il potere di provocarne la perdita di efficacia. Tanto più che, si osserva, il rimedio assicurato al creditore insoddisfatto dall'art.186 l.f. non è in assoluto l'unico, ma con esso eccezionalmente e per tutti, valorizzando un inadempimento singolare e non modesto, viene riaperta la originaria concorsualità, di nuovo esposta alle medesime conseguenze di soluzioni alternative, come nel caso di domande di fallimento. In questo senso, anche il positivo apprezzamento di congruità del termine costituisce un limite oggettivo che pone al riparo l'istituto, proprio per la specialità del comparto in cui è inserito, da ogni dubbio di insufficiente tutela del credito, il quale infatti, oltre lo spirare dell'anno, può essere dedotto dal suo titolare declinando altre forme di azione.

6. Il ricorso principale va dunque rigettato, reputandosi peraltro sussistere le condizioni per la integrale compensazione delle spese del

presente procedimento, trattandosi di questione disputata e controversa.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la compensazione delle spese del procedimento di legittimità; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della <sup>non</sup>sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2017.

A



*Retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende e  
responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla  
retrocessione*

Cassazione civile sez. I, 09/10/2017, n. 23581. Pres. DIDONE. Rel. DI MARZIO.

**Fallimento – Azienda – Retrocessione – Affitto stipulato prima del fallimento – Responsabilità per i debiti contratti dall'affittuario – Sussistenza**

*In mancanza della deroga contenuta nell'art. 104-bis l.fall. per l'ipotesi di affitto di azienda stipulato dal curatore, la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione.*

*(Massima a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)*

FATTI DI CAUSA

1. - Con decreto del 15 maggio 2012 il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta da A. Contact S.p.A. nei confronti del Fallimento (\*) S.p.A. in conseguenza del diniego di ammissione al passivo fallimentare del credito del complessivo importo di Euro 187.200,00, in chirografo per la sorte ed in privilegio per l'Iva, quale corrispettivo maturato in conseguenza dell'esecuzione, in veste di appaltatrice, di un contratto di appalto di servizi stipulato con l'appaltante (\*) S.p.A., società affittuaria dell'azienda della società poi fallita, alla quale ultima l'azienda medesima era stata infine retrocessa all'esito del fallimento ed a seguito di recesso del Curatore dal contratto.

A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato che il debito era stato contratto dall'affittuaria e non dalla concedente, ed aveva ad oggetto prestazioni interamente rese a favore della prima, non potendo in proposito configurarsi alcuna responsabilità di (\*) S.p.A. ai sensi dell'art. 2560 c.c., comma 2, non essendo l'ipotesi in questione riconducibile ad alcuna delle vicende traslative in relazione alle quali la norma è posta, secondo quanto affermato da questa Corte con sentenza numero 3027 del 1981.

2. - Per la cassazione della sentenza A. Contact S.p.A. ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo.

Il Fallimento (\*) S.p.A. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorso contiene un solo motivo con cui la società ricorrente ha denunciato: "Violazione dell'art. 2560 c.c., comma 2, anche alla luce dell'art. 104 bis, u.c., L. Fall. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", censurando

la sentenza impugnata per aver escluso l'applicabilità dell'art. 2560 c.c., comma 2 all'ipotesi di retrocessione al concedente dell'azienda in precedenza affittata, ove si verta in ipotesi di debiti in sè soli considerati, ossia non ricollegati a posizioni contrattuali non ancora definite.

2. - Il motivo è fondato.

L'art. 2558 c.c. stabilisce che "se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale". Il che vuol dire che i contratti strumentali all'esercizio dell'azienda transitano automaticamente in capo al cessionario, in deroga all'art. 1406 c.c., secondo cui un contraente può sostituire a sè un terzo nei rapporti negoziali purchè l'altra parte vi consenta. Secondo l'art. 2560 c.c., poi, "l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito", con la precisazione dettata dal secondo comma secondo cui "nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori".

Dal combinato disposto delle due norme emerge che la successione nei contratti di cui all'art. 2558 c.c. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall'art. 2560. E' dunque principio condiviso (in questo senso espressamente Cass. 16 giugno 2004, n. 11318), quello in forza del quale il congegno stabilito dall'art. 2560 c.c., comma 2, con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, è destinato ad essere applicato quando si tratti di debiti in sè soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma dell'articolo 2558 (Cass. 20 luglio 1991, n. 8121; Cass. 8 maggio 1981, n. 3027), posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto.

La previsione dettata dall'art. 2560 c.c., comma 1, concernente la permanente responsabilità dell'alienante ordine ai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda maturati anteriormente al trasferimento, è completata nel secondo comma, che cumula alla responsabilità del cedente anche quella del cessionario, sempre che il debito risulti dai libri contabili obbligatori. Si realizza in tal modo una responsabilità del cessionario sotto forma di accollo cumulativo ex lege, con conseguente solidarietà tra cedente e cessionario dell'azienda commerciale, solidarietà peraltro sui generis, dal momento che, nei rapporti tra loro, il debito rimane a carico del cedente, senza che questi possa ripetere dal secondo, neppure in parte, quanto versato al terzo creditore (Cass. 3 marzo 1994, n. 2108; Cass. 25 febbraio 1987, n. 1990; Cass. 4 ottobre 2010, n. 20577).

Ne discende, sul piano della ratio della norma, che la solidarietà del cessionario dell'azienda per i debiti concernenti l'esercizio dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante: per questo essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, secondo l'indirizzo giurisprudenziale di cui si è appena dato conto. Perseguendo una finalità di tutela dei creditori aziendali, la norma è perciò dalla dottrina giudicata inderogabile in conformità ad un accordo

fra alienante e acquirente, mentre si riconosce ammissibile l'esclusione della sua operatività in forza di un accordo fra acquirente e terzi creditori.

Tale essendo il quadro complessivo della disciplina da applicarsi, questa Corte ha già avuto modo di osservare che la norma dettata dall'art. 2558 c.c., in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al concedente a seguito di cessazione dell'affitto (Cass. 16 giugno 2004, n. 11318).

Con quest'ultima decisione, sulla scia di Cass. 7 novembre 2003, n. 16724, questa Corte ha stabilito, per i fini dell'applicazione dell'art. 2558 c.c., che la cessazione dell'affitto e la conseguente retrocessione dell'azienda devono ricollegarsi direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato; ma ha precisato che, mentre il congegno di successione nei rapporti contrattuali, quale disciplinato dall'art. 2558 c.c., presuppone che il trasferimento dell'azienda sia il prodotto della volontà contrattuale, la successione nei rapporti di credito (art. 2559 c.c.) e di debito (art. 2560 c.c.) nonché nei rapporti di lavoro subordinato (art. 2112 c.c.) relativi alla stessa azienda, costituisce "conseguenza necessaria ed ineliminabile del trasferimento di questa", intendendo come si è detto la nozione di trasferimento come riferita alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al concedente a seguito di cessazione dell'affitto.

Tale lettura dell'art. 2560 c.c. trova indiretta conferma nell'art. 104 bis, u.c., L. Fall., il quale stabilisce oggi che la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2112 e 2560 c.c.: il che va quanto dire, per l'appunto, che, pur nell'ipotesi di affitto di azienda attuato nell'ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l'art. 2560 c.c. il quale determinerebbe, all'esito della retrocessione dell'azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell'affittuario.

Va da sé che il Tribunale, nel denegare l'ammissione del credito insinuato da A. Contact S.p.A. è incorso in violazione dei principi appena esposti, sicché il decreto impugnato va cassato e rinviato anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017.